

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO
CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa**



TERZO PILASTRO DI BASILEA 2

**INFORMATIVA AL PUBBLICO
SULLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013**

INDICE

PREMESSA.....	3
TAVOLA 1 REQUISITO INFORMATIVO GENERALE	5
TAVOLA 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	37
TAVOLA 3 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	39
TAVOLA 4 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	43
TAVOLA 5 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI TUTTE LE BANCHE	49
TAVOLA 6 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO E ALLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE SPECIALIZZATE E IN STRUMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DEI METODI IRB.....	57
TAVOLA 8 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	61
TAVOLA 9 RISCHIO DI CONTROPARTE	65
TAVOLA 10 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	69
TAVOLA 12 RISCHIO OPERATIVO.....	71
TAVOLA 13 ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	73
TAVOLA 14 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	75
TAVOLA 15 SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE	77

PREMESSA

Il Titolo IV “Informativa al pubblico” della Circolare 263/06 della Banca d’Italia prevede l’obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi di I e di II pilastro con l’obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato. L’informativa è organizzata in quadri sinottici (“tavole”), come previsto dall’allegato A del Titolo IV Sezione II della suddetta Circolare, ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa distinta fra:

- informazioni qualitative, con l’obiettivo di fornire una descrizione delle strategie, processi e metodologie nella misurazione e gestione dei rischi;
- informazioni quantitative, con l’obiettivo di quantificare la consistenza patrimoniale delle Banche, i rischi cui le stesse sono esposte, l’effetto delle politiche di CRM applicate.

Dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche sono raccolte nella Circolare Banca d’Italia 285 del 17 dicembre 2013, la cui emanazione è funzionale all’avvio dell’applicazione degli atti normativi comunitari (Regolamento CRR UE n. 575/2013 e Direttiva CRD IV 2013/36/UE) contenenti le riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”). La materia, come specificatamente richiamato dalla citata Circolare, Parte II – Capitolo 13, è direttamente regolata dal CRR (Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3) e dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione

Sebbene il pacchetto della CRR/CRD IV e i relativi provvedimenti della Banca d’Italia siano entrati in vigore il 1° gennaio 2014 - il processo di definizione della regolamentazione in argomento non può considerarsi ancora del tutto concluso in quanto, al fine di permettere la corretta implementazione delle nuove disposizioni prudenziali, la CE, l’ABE e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, dovranno emanare ulteriori provvedimenti di attuazione.

Pertanto, con specifico riguardo al presente documento, avente data di riferimento 31 dicembre 2013, la normativa applicabile è pertanto quella prevista dalla Circolare della Banca d’Italia 263/06, sia in termini di contenuti che di scadenza di pubblicazione.

Con riguardo ai principali impatti del nuovo framework prudenziale, si richiamano in estrema sintesi:

- l’innalzamento dei livelli di qualità e quantità del capitale minimo che le banche sono chiamate a detenere a fronte dei rischi assunti;
- l’introduzione di:
 - a) buffer di capitale, che si configurano come riserve di capitale aggiuntive rispetto ai requisiti patrimoniali minimi, dirette a perseguire obiettivi di stabilità micro e/o macro prudenziale;
 - b) l’estensione della copertura dei rischi complessivi, in particolare attraverso il rafforzamento dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte;
 - c) l’introduzione di regole quantitative per contenere il rischio di liquidità, volte a preservare l’equilibrio di bilancio sia di breve sia di medio-lungo termine;
 - d) il contenimento del grado di leva finanziaria mediante l’introduzione di un indicatore che vincoli l’espansione delle attività finanziarie complessive alla disponibilità di un’adeguata base patrimoniale;
 - e) il rafforzamento della qualità del governo aziendale e della gestione dei rischi.

TAVOLA 1

REQUISITO INFORMATIVO GENERALE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito delle attività del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale rientra l'identificazione dei rischi ai quali la Banca è esposta.

L'obiettivo è quello di individuare tutti i rischi che potrebbero generare un'apprezzabile ripercussione sul patrimonio aziendale o il mancato conseguimento degli obiettivi strategici definiti.

A livello propedeutico, la Funzione di Risk Management, alla quale è stata assegnata la responsabilità di questa attività, ha confrontato l'elenco dei rischi di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, con la classificazione dei rischi utilizzata dalla Banca nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni: tale verifica, di tipo qualitativo, è stata funzionale all'approfondimento del perimetro dei singoli rischi di cui all'Allegato A e alla valutazione della completezza di tale elenco.

Tale attività (già condotta in fase di prima applicazione) è stata ripercorsa in prossimità della redazione del presente resoconto, al fine di:

- verificare la congruità dei risultati precedentemente raggiunti con l'attuale situazione operativa della Banca;

- integrare gli ulteriori rischi introdotti dalla Circolare 285/13, cui si rimanda alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato A per la definizione del:

a) rischio paese (rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia);

b) rischio di trasferimento (rischio nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue fonti di reddito);

c) rischio base (rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, nell'ambito del rischio di mercato);

d) rischio di una leva finanziaria eccessiva (rischio derivato da un livello di indebitamento elevato rispetto alla dotazione dei mezzi propri)

- dare maggiore evidenza delle modalità utilizzate per pervenire alla valutazione (alta/media/bassa) espressa in merito all'entità di esposizione ai rischi, esplicitando gli elementi utilizzati a supporto

Viene riportato a margine lo schema di riconciliazione tra i rischi dell'Allegato A e la classificazione utilizzata nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni della Banca.

RISCHI CRACORTINA		SCHEMA DI RICONCILIAZIONE DEI RISCHI																												
		RISCHI di Credito				RISCHI di Mercato				ALTRI RISCHI																				
										Operativi					Tecnologici			Integrità		Informativa			Contesto esterno							
RISCHI BASILEA - ALLEGATO A		1.1 Inadempienza/Controparte	1.2 Concentrazione	1.3 Reclamamenti	1.4 Comesso alle garanzie	2.1 Cambio	2.2 Tasso	2.3 Posizione	2.4 Liquidità	3.1.1 Conformità dei processi	3.1.2 Confitto di interesse	3.1.3 Immagine	3.1.4 Intenzione dell'attività	3.1.5 Legate	3.1.6 Cambiamento	3.1.7 Delega	3.1.8 Outsourcing	3.1.9 D.LGS 231/2001	3.2.1 Accesso	3.2.2 Disponibilità	3.2.3 Perdita di dati	3.3.1 Frode	3.3.2 Infedeltà	3.4.1 Indicatori di performance	3.4.2 Contabile	3.4.3 Vigilanza	3.4.4 Reporting	3.5.1 Concorrenza	3.5.2 Rapporto con i Soci	3.5.3 Scelta strategica
		Rischio di credito	X	X	X	X																								
Rischio di mercato					O																									
Rischio operativo										X	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Rischio di concentrazione	O	X	O	O																										
Rischio paese	X	X	X	X																										
Rischio di trasferimento	X	X	X	X																										
Rischio di base								X																						
Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla							X																							
Rischio di liquidità									X																					
Rischi residuo	O	O	O	O						O	O			O	O								O	O						
Rischio derivante da cartolarizzazioni																														
Rischio di una leva finanziaria eccessiva																														
Rischio strategico								O		O		X	O	O				O	O				X	O	O	O	X	X	X	X
Rischio di reputazione										X		O			O							O	O		O	O		X		
X	RELAZIONE FORTE																													
O	RELAZIONE DEBOLE																													

La Banca si è dotata di un Testo Unico della Normativa Interna che consiste nell'insieme di tutte le procedure operative aziendali in cui sono descritte le specifiche fasi operative per ogni attività e sono inoltre chiaramente definiti ed indicati i controlli di linea allocati in relazione ai rischi individuati. La responsabilità di ogni procedura operativa è assegnata ad un Responsabile di Unità organizzativa. Per la pubblicazione della procedura è richiesto l'intervento della funzione di conformità che valuta la coerenza di quanto descritto nel flusso procedurale rispetto a :

- o contesto normativo di riferimento;
- o politiche operative della Banca in termini di prodotti e mercati di riferimento;
- o obiettivi strategici definiti.

I rischi identificati sono stati classificati in due tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili, le cui caratteristiche sono declinate nell'ambito dell'informativa qualitativa attinente l'adeguatezza patrimoniale (vedi infra tavola 4).

La Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi, documentato e formalizzato, nel quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei seguenti livelli di controllo, definiti dall'Organo di Vigilanza:

o **I livello:**

- **Controlli di Linea**, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le operazioni; controlli incorporati negli applicativi informatici o dettagliatamente descritti nelle procedure operative. I Controlli di Linea sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nonché il primo presidio sui rischi;

o **II livello:**

- **Valutazione dei Rischi**, condotta dal Servizio Risk Management con il supporto di Comitati di rischio, con il compito di definire le metodologie di misurazione dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici;
- **Funzione di Conformità**: funzione indipendente di controllo di secondo livello, costituita con il compito specifico di promuovere il rispetto delle leggi, delle norme, dei codici interni di comportamento per minimizzare il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali a questo collegati, coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi;

o **III livello:**

- **Revisione Interna** a cura dell'Internal Auditing esternalizzato alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, con la responsabilità di valutare l'adeguatezza e la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni. Tale attività è condotta sulla base di un piano delle attività di auditing approvato dal Consiglio di Amministrazione o attraverso verifiche puntuali sull'operatività delle funzioni coinvolte, richieste in corso d'anno.

Il 2 luglio 2013 Banca d'Italia, con il 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, ha emanato le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa. Le Disposizioni sono in vigore dallo scorso 3 luglio 2013. Le banche dovranno adeguarsi alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni (Cap. 7) e di continuità operativa (Cap. 9) entro il 1° luglio del 2014, ad eccezione:

- o delle previsioni inerenti le linee di riporto dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello, risk management e compliance, (Capitolo 7, Sezione III, par. 1, lett. b)) cui ci si dovrà conformare entro il 1° luglio 2015;
- o dei contenuti riguardanti l'esternalizzazione di funzioni aziendali (Capitolo 7, Sezioni IV e V), che prevedono l'obbligo di adeguare i contratti di esternalizzazione in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni alla prima scadenza contrattuale e, comunque, entro tre anni dall'entrata in vigore (1° luglio 2016).

Il termine per l'adeguamento alle disposizioni in materia di sistema informativo (Capitolo 8) è il 1° febbraio 2015 (fermo restando che i contratti di esternalizzazione del sistema informativo devono essere adeguati alla prima scadenza contrattuale e, comunque, entro il 1° luglio 2016).

Le Disposizioni introducono alcune novità di rilievo rispetto al vigente quadro normativo, al fine di dotare le banche di un sistema dei controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile.

Entro il 31/01/2014 la Banca d'Italia ha richiesto al sistema un'autovalutazione della situazione aziendale rispetto alle previsioni della nuova normativa (cd. gap analysis). La Banca ha adempiuto a tale richiesta formalizzando e inviando alla Vigilanza, entro la scadenza indicata, un master plan degli interventi contenente le soluzioni operative ed organizzative, con la relativa scadenza temporale, la cui adozione avverrà in conformità con il progetto di categoria a cui la Banca partecipa attraverso Federazione Veneta.

Il complessivo processo di gestione e controllo dei rischi coinvolge, con diversi ruoli, gli Organi di Governo e Controllo, la Direzione Generale, le strutture operative della Banca. Di seguito sono illustrati i principali ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali maggiormente coinvolte nel citato processo.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici, delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Sistema dei Controlli Interni anche a fini ICAAP.

Con riferimento al Sistema dei controlli interni a fini ICAAP:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo. Esso è consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conosce e approva le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;

- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- verifica che l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- si assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione;
- nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- riguardo ai rischi di credito, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di mitigazione del rischio di credito (CRM) utilizzati.

Con riferimento al processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il processo per la determinazione del capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti rischi rilevanti;
- assicura l'aggiornamento tempestivo di tale processo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo o del contesto operativo di riferimento;
- promuove l'uso delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Tali specifiche responsabilità del Consiglio di Amministrazione vengono dettagliate in compiti specifici, di seguito indicati:

- ogni qualvolta intervengano cambiamenti rilevanti, definisce, con il contributo delle unità organizzative dedicate, e delibera l'impianto organizzativo e procedurale dell'ICAAP;
- approva le tipologie di rischi significativi individuati, gli approcci alla misurazione/valutazione dei rischi ed all'esecuzione dei test di stress, i metodi di controllo e di mitigazione, la struttura del capitale complessivo;
- valuta, con periodicità minima individuata sulla base delle stesse disposizioni prudenziali, l'adeguatezza patrimoniale;
- approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, riscontrando la compatibilità con l'adeguatezza patrimoniale; in particolare, nel rispetto della normativa, identifica il livello di patrimonializzazione ritenuto "adeguato" a coprire i rischi attuali e prospettici;
- approva, con frequenza annuale, i piani di fabbisogno di capitale, previa determinazione del

- capitale interno complessivo, in linea con il piano strategico e quello operativo;
- delibera eventuali misure correttive volte all'aumento della patrimonializzazione della Banca o ad una riduzione dei rischi, qualora dall'attività di valutazione emerga l'insufficienza del capitale complessivo a fronte dei fabbisogni di capitale interno complessivo;
- delibera, sulla base delle risultanze prodotte in fase di autovalutazione dell'ICAAP, eventuali misure correttive in tema di ruoli e responsabilità del processo, procedure sottostanti, modalità di rilevazione, analisi, misurazione/valutazione e controllo/mitigazione dei rischi e dei presidi patrimoniali a fronte degli stessi;
- delibera, annualmente, sulla base del termine previsto dalle stesse disposizioni prudenziali l'approvazione del Resoconto ICAAP da inviare alla Banca d'Italia.

La **Direzione Generale** è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione cui riporta direttamente. In tale ambito, è responsabile della definizione, implementazione e mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

Con riferimento al Sistema dei controlli interni a fini ICAAP:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;
- con specifico riferimento ai rischi di credito, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Con riferimento all'ICAAP, la Direzione Generale dà attuazione al processo stesso, curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e che soddisfi i seguenti requisiti:

- consideri tutti i rischi rilevanti;
- incorpori valutazioni prospettiche;
- utilizzi appropriate metodologie;
- sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne;

- sia adeguatamente formalizzato e documentato;
- individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
- sia affidato a risorse adeguate per qualità e quantità e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione;
- sia parte integrante dell'attività gestionale.

Nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza dell'intero processo ICAAP e del sistema di gestione e controllo dei rischi ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle evidenze e delle segnalazioni delle funzioni di controllo (Internal Auditing, Funzione di Conformità, Risk Management). Nell'effettuare il controllo il Collegio Sindacale valuta le eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi responsabili.

La banca ha inoltre costituito la funzione del **Referente del Processo ICAAP**, deliberando la nomina del "referente ICAAP" nella persona del Risk Manager; il responsabile della funzione è dotato di qualifica e di competenze adeguate a svolgere i compiti assegnati; esso svolge funzioni di coordinamento organizzativo delle attività relative al Processo ICAAP.

Si è poi scelto di accentrare in una specifica Area Pianificazione e Controllo, che accorpa il risk management, le funzioni di programmazione e controllo; ciò consente di conseguire l'obiettivo di assicurare ad una funzione aziendale specifica la "visione complessiva" della gestione bancaria, compendiando sia gli aspetti attinenti all'attività tipicamente bancaria sia gli aspetti di gestione del rischio e di gestione dei presidi patrimoniali a tutela.

L'attività del Referente ICAAP – che nella nuova configurazione assume una visione realmente trasversale e in grado di cogliere le dinamiche aziendali nel loro corso complessivo - dovrà assistere i singoli Responsabili nei compiti e nelle responsabilità di seguito indicati in capo alle diverse unità organizzative anche attraverso una sensibilizzazione ai temi della gestione del rischio e dell'adeguatezza patrimoniale in un'ottica generale; in tale senso andranno privilegiati gli incontri collegiali e la circolarità delle informazioni.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate.

Alla luce delle disposizioni in materia, nonché del rilievo attribuito all'efficienza ed efficacia del

processo del credito e del relativo sistema dei controlli, la Banca si è dotata di una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo dei rischi creditizi indicati dalla citata normativa prudenziale.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento del processo Credito (aggiornato tre volte nel 2013) che in particolare:

- fissa la mission a cui si ispira la politica di gestione del credito in tutte le sue fasi;
- definisce i ruoli assegnati alle funzioni interessate al processo del credito in materia di gestione del credito;
- definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
- definisce le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito, nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie, le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio stesso;
- definisce i criteri oggettivi per la valutazione dei crediti (“impairment”); la delibera è del 28 gennaio 2014, con applicazione a partire dal bilancio 2013.

E' adottata, inoltre, una specifica disciplina interna riguardo:

- le deleghe e i poteri di firma in materia di erogazione;
- lo schema dei limiti in materia di gestione del credito;
- le disposizioni in materia di obbligazioni degli Esponenti aziendali.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del Credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge diverse funzioni organizzative le cui attività si declinano nei livelli di articolazione del complessivo sistema di controllo e gestione dei rischi.

E' inoltre connesso a tale documento di gestione del processo un sistema articolato che individua le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione del credito.

Il processo organizzativo di gestione del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione dei crediti. Tale principio è stato attuato attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e rafforzato con la nuova regolamentazione adottata.

A seguito del 15° aggiornamento della Circolare 263/06, già richiamato, la Banca ha avviato un processo di valutazione dei relativi impatti e di preliminare definizione delle iniziative di carattere organizzativo ed operativo da intraprendere sul processo di gestione, controllo e valutazione del rischio di credito. Al riguardo verrà dedicata importanza alla definizione del ruolo della funzione di risk manager nel processo di valutazione e monitoraggio del rischio di credito.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio dei compiti attinenti l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente ha:

- approvato le modalità attraverso le quali il Rischio di Credito è rilevato e valutato;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di Gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati;
- deliberato le modalità di calcolo dei requisiti prudenziali e del valore da allocare come capitale interno a fronte del rischio di credito;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Il **Consiglio di Amministrazione**, anche sulla base dei riferimenti all'uopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio di credito, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione.

In tale contesto :

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte nel processo del credito:
- nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale necessari ad assicurare che le attività operative vengano svolte secondo i criteri di sana e prudente gestione, e
- assicurando che le attività rilevanti in materia di gestione del Rischio di Credito siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di credito adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Regolamento del processo Credito è stato formalmente spiegato e reso noto a tutte le unità organizzative coinvolte ed è pubblicato nell'Intranet aziendale.

I controlli di linea sul credito sono chiaramente descritti, individuati ed assegnati all'interno delle procedure pubblicate nel Testo Unico Normativa Interna che è reso disponibile a tutto il personale nell'Intranet aziendale e rappresenta la raccolta di tutte le procedure aziendali in cui è descritto “*chi fa e che cosa fa*”. La funzione Risk Management, nell'ambito delle proprie attività, verifica periodicamente l'esecuzione dei controlli di linea.

Dall'ottobre 2010, per migliorare l'efficienza e l'efficacia del Processo del Credito, nel Regolamento Interno è stata attivata l' “Area Credito” che assume tutte le responsabilità precedentemente in capo al Servizio Fidi e, in aggiunta, quelle derivanti dalle funzioni demandate all'Ufficio Controllo Crediti e Contenzioso.

Nel documento interno in cui sono definiti i processi aziendali, il credito viene così regolamentato:

B. AREA MERCATO

Il processo di mercato è volto alla gestione di tutte le attività con l'esterno che si traducono nella gestione di prodotti e servizi nel rapporto diretto con la clientela e nello sviluppo di analisi, interventi e relazioni con i partner operativi e commerciali.

Il processo di mercato è pertanto individuabile nelle seguenti attività:

B.100 PROCESSO DEL CREDITO

L'obiettivo del processo è soddisfare il fabbisogno finanziario del cliente garantendo la qualità del servizio, la qualità del portafoglio crediti, il bilanciamento tra esigenze di sviluppo e il livello di rischio ed il conseguimento di un adeguato livello di efficienza operativa.

B. 110 FASE CONCESSIONE E REVISIONE

Tale fase si riferisce alle attività che vengono poste in essere dal momento in cui viene ricevuta una richiesta di affidamento a quando viene formalizzato ed erogato il finanziamento nonché all'iter di revisione per le pratiche già concesse.

B. 111 SOTTOFASE ISTRUTTORIA

Vi trovano definizione le attività di ricezione di una richiesta di nuovo affidamento o di revisione di una posizione già esistente, di valutazione della domanda di credito, di formulazione della proposta di delibera, e di approvazione/rifiuto da parte dell'Organo deliberante.

B. 112 SOTTOFASE EROGAZIONE

Vi trovano definizione le attività di formalizzazione dei contratti di finanziamento, di raccolta delle garanzie a supporto del credito e di erogazione degli importi concessi ai richiedenti credito.

B. 120 FASE MONITORAGGIO

Vi trovano definizione le attività sviluppate per assicurare una corretta vigilanza sulle posizioni affidate e per la prevenzione dei fenomeni di deterioramento del credito.

B. 121 SOTTOFASE CONTROLLO ANDAMENTALE

E' la fase propria delle strutture periferiche volta a evidenziare con tempestività fenomeni di rischiosità, attraverso un monitoraggio continuo di tutte le posizioni, e che, anticipando il manifestarsi dei casi problematici, consenta un intervento diretto sulla clientela senza tralasciare le opportunità di sviluppo.

B. 122 SOTTOFASE CONTROLLO DEL CREDITO

E' la fase propria della struttura centrale dedicata al controllo del credito che attraverso le evidenze giornaliere e periodiche relative alle posizioni affidate evidenzia aspetti strutturali o andamentali che richiedono interventi a tutela delle ragioni di credito vantate dalla Cassa.

Supporta le strutture periferiche nelle attività di riposizionamento in bonis dei crediti anomali.

B. 130 FASE CONTENZIOSO

Tale fase si riferisce al "passaggio a sofferenza" delle posizioni creditorie anomale ed alla successiva fase di gestione complessiva, con particolare riferimento all'attivazione, gestione e coordinamento dell'intervento dei legali esterni.

Le unità organizzative aziendali coinvolte nel processo del credito utilizzano strumenti informatici di supporto (PEF, SID2000, etc.) e le istruzioni funzionali messe a disposizione dalla Banca, osservando le regole e le prassi operative che ne regolano l'uso. Al fine di garantire l'omogeneità di processo e la salvaguardia della certezza giuridica degli atti posti in essere è previsto l'utilizzo dell'apposita modulistica approvata dalla Banca, che deve essere completata in ogni parte richiesta. Sono stati definiti i principali criteri per la valutazione del merito creditizio.

Il Consiglio di Amministrazione in fase di pianificazione annuale fissa i criteri per l'assunzione del rischio di credito attraverso l'individuazione di una Politica di gestione del rischio dettagliata negli aspetti:

- . organizzativi;
- . di gestione, misurazione e controllo;
- . di indicazione quantitativa, con indici collegati ai principali obiettivi precisati nella definizione della politica creditizia.

La situazione complessiva del credito viene valutata trimestralmente nell'ambito del Comitato di Credito ed in tale occasione vengono proposte alla Direzione eventuali modifiche alle politiche organizzative e rafforzamenti alle politiche di mitigazione del rischio.

La Direzione riassume gli elementi principali e li riporta nel Reporting Direzionale da sottoporre all'attenzione e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione sempre con cadenza trimestrale.

Gli interventi che vengono adottati annualmente e che derivano dal livello di rischio che la Cassa intende gestire vanno ad aggiungersi ai presidi di natura organizzativa che sono propri del processo del credito.

Le attività di controllo andamentale sono funzionali alla tempestiva rilevazione da parte delle unità periferiche dei fenomeni di rischiosità che possono verificarsi nel corso del rapporto di affidamento; la gestione prevede differenti metodologie di controllo con cadenza giornaliera, mensile e trimestrale oltre a particolari disposizioni operative per la verifica delle posizioni di clientela che opera nei territori a spiccata vocazione turistica ove la stagionalità crea flussi di cassa alterni.

L'attività di monitoraggio viene svolta a livello centralizzato, mentre alla revisione annuale delle posizioni affidate avviene per la massima parte a livello di filiale; la funzione Controllo Crediti e Contenzioso è deputata alla individuazione ed alla segnalazione delle anomalie andamentali alle filiali, alla Direzione ed agli Organi di Vertice della Banca.

A tale funzione compete il monitoraggio dell'andamento delle singole posizioni (e di quelle legate da connessioni giuridiche o economiche) del portafoglio crediti, al fine di cogliere tempestivamente gli eventuali sintomi di deterioramento nella situazione economico-finanziaria e proporre le soluzioni tecniche per la regolarizzazione oltreché la classificazione delle posizioni di rischio. Gli Organi di Vertice definiscono gli specifici interventi da adottare per risolvere le problematiche emerse e deliberano in merito alle proposte di classificazione.

Tra gli strumenti utilizzati dall'Ufficio Controllo Crediti per il controllo del rischio di credito (tabulati e liste relative a sconfinamenti, rate insolute, insoluti di portafoglio, statistiche andamentali, ecc...) assume particolare rilevanza la gestione delle "Schede controllo crediti"; nel continuo vengono rilevate le posizioni che evidenziano anomalie andamentali, anche prospettiche, e prodotta una scheda della

posizione, eventualmente congiunta con le posizioni connesse, in cui si riportano i problemi, si propongono soluzioni e si classifica direttamente la posizione a “Sotto Osservazione”, limitando gli interventi dei poteri operativi delle filiali. Si innesca un processo di “passaggio” della scheda alla filiale che entro termini prestabiliti ritorna al Controllo Crediti per una nuova valutazione, alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione che fissa gli interventi da adottare e delibera in merito alle proposte di classificazione (regolare, sotto osservazione, scaduta, incaglio, sofferenza).

Oltre alle funzioni precedentemente citate, rientrano nell’ambito del monitoraggio del credito le attività svolte dalla Funzione di Risk Management alla quale spetta il monitoraggio del portafoglio crediti della Banca (controllo sulla gestione dei rischi), anche sulla base della verifica del rispetto dei limiti fissati nelle politiche di rischio.

Sono stati fissati inoltre criteri di acquisizione e gestione delle principali forme di garanzia utilizzate a protezione delle esposizioni creditizie.

In particolare:

- sono stati posti in uso standard contrattuali con riferimento alle principali forme di garanzia accettate ;
- sono stati definiti gli utilizzi delle garanzie in relazione alle forme tecniche ed alla loro durata;
- sono stati fissati criteri per la raccolta di garanzie in relazione ai prenditori di credito;
- sono stati fissati i criteri per l’utilizzo degli strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono state divulgate disposizioni per le modalità di selezione e raccolta delle garanzie.

La Banca ha posto in essere presidi e procedure interne atti alla verifica dei requisiti ai fini dell’ammissibilità delle garanzie reali ipotecarie, delle garanzie reali finanziarie, delle garanzie personali e delle garanzie di tipo personale.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata semplificata** adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso.

L’applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in “portafogli” e l’applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati.

La Cassa ha deliberato di adottare i ratings forniti dalla società Moody’s Investors Service ai fini della ponderazione delle esposizioni nei confronti di Amministrazioni Centrali e Banche Centrali.

L’applicazione dei suddetti ratings è consentito venga estesa verso le esposizioni degli intermediari vigilati, degli enti del settore pubblico e degli enti territoriali.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica. Esso viene altresì definito quale la sensibilità di un portafoglio all'insolvenza di un singolo cliente (o di un gruppo di clienti connessi).

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano oltre che sulla normativa di vigilanza dei grandi rischi, su linee guida che vengono definite dalla Direzione con riferimento all'andamento degli indicatori utilizzati per il controllo di tale rischio.

Tali linee guida si sostanziano in:

- definizione di accettabilità di esposizioni creditizie su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione quali, ad esempio, una singola controparte (o gruppo di controparti connesse), un settore o una branca produttiva, un'area geografica o distretto economico, una forma tecnica di mitigazione del rischio;
- monitoraggio di alcuni indicatori nell'ambito di un sistema di "attenzione" finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione;
- verifica e valutazione dell'incidenza impieghi clientela per settore economico;
- valutazione dell'esposizione dei primi 50 clienti;
- verifica dell'ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

Le valutazioni vengono eseguite trimestralmente in seno al Comitato Credito.

La Banca ai fini della determinazione del rischio di concentrazione e del relativo capitale interno ha stabilito, sulla base di un'attenta valutazione costi/benefici, di **utilizzare l'algoritmo del Granularity Adjustment (GA)** indicato nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (Cfr. Circ. 263/06 Banca d'Italia, Titolo III, Capitolo 1, Allegato B). La Banca, con cadenza trimestrale, provvede ad effettuare l'elaborazione del Granularity Adjustment secondo le modalità sopra descritte.

Secondo le indicazioni della Vigilanza il rischio di concentrazione è calcolato con riferimento alle sole esposizioni verso imprese ed altri soggetti.

La Banca calcola e valuta anche il Rischio di concentrazione Geo-Settoriale secondo una metodica semplificata proposta dall'Associazione Bancaria Italiana. Tale calcolo fornisce un'indicazione dei livelli di eventuale add-on per il rischio di concentrazione geo-settoriale misurato dall'indicatore Herfindahl a livello di settore industriale (Hs).

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio si avvale inoltre di un set di indicatori, finalizzato alla segnalazione di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

RISCHIO DERIVANTE DA CARTOLARIZZAZIONI

Il rischio di cartolarizzazione è il rischio di incorrere in perdite dovute alla mancata rispondenza tra sostanza economica delle operazioni e le decisioni di valutazione e gestione del rischio.

La Banca **non ha in essere operazioni di cartolarizzazione.**

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa e configura una particolare fattispecie del rischio di credito che si manifesta con riferimento ad alcune tipologie di transazioni, aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari, specificamente individuati dalla normativa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si colloca nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca ed è articolato e formalizzato nella specifica normativa interna.

Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio di controparte, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti attività o processi rilevanti.

La Direzione Generale, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione, ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di controparte.

Il controllo delle esposizioni rispetto ai limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione viene eseguito quotidianamente mentre mensilmente viene prodotto un report in cui viene fissata l'esposizione nei confronti delle controparti inoltrato alla Direzione Generale e al Risk Manager.

Per la scelta delle controparti con cui operare il Responsabile della funzione Finanza e Risparmio si avvale delle analisi e delle valutazioni del Comitato Finanza e rimane comunque legato ai limiti operativi fissati dal Consiglio di Amministrazione e alle disposizioni del Regolamento del processo Finanza.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di misurazione e controllo del Rischio di Controparte adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Consiglio ritiene importante usufruire principalmente delle strutture operative del Credito Cooperativo.

Nell'instaurare un rapporto continuativo con una controparte è necessario che il Consiglio assuma

un'apposita delibera su proposta effettuata dalla Direzione, attraverso uno specifico studio di fattibilità dal quale risulti che:

- esista la solidità della controparte;
- esista la capacità di fornire un supporto di analisi o altro, in termini di valore aggiunto alle attività della Banca;
- esista una reale necessità di intraprendere l'attività, supportata da motivazioni economiche e di opportunità.

I criteri per la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di mercato è il rischio generato dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declina in:

- Rischio di Posizione generico su titoli di debito (rischio derivante dalla avversa variazione del livello dei tassi di interesse);
- Rischio di Posizione generico su titoli di capitale (rischio dovuto ad uno sfavorevole movimento generale dei mercati nel loro complesso);
- Rischio di Posizione specifico su titoli di debito (rischio di insolvenza legato al singolo emittente e di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente);
- Rischio di Posizione specifico su titoli di capitale (rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente - compresi eventi particolari che influenzano l'andamento dello strumento stesso);
- Rischio di regolamento (rischio di perdita derivante dal mancato regolamento delle transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci non ancora regolate dopo la loro data di scadenza);
- Rischio di concentrazione sul portafoglio di negoziazione (rischio di eccessiva esposizione delle posizioni di negoziazione verso una specifica controparte o gruppo di controparti connesse);

- Rischio di cambio (rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione);
- Rischio di posizione su merci (rischio di subire perdite per effetto di variazione di prezzo delle merci).

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di posizione, di regolamento e di concentrazione poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell’attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro.

In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell’ambito della disciplina sul rischio di credito.

Le politiche inerenti il Rischio di Mercato (sempre inteso secondo le definizioni di Titolo II, capitolo 4 della Circolare), definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano sul Regolamento del processo Finanza.

I limiti operativi stabiliti dal Regolamento per la gestione del Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza **non fissano alcuna operatività sul Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza**, la cui composizione riguarda solamente titoli classificati nella categoria HFT. Una eventuale operatività necessita di apposita delibera di Consiglio ben circostanziata.

RISCHIO OPERATIVO

E’ il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato **l’applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*)**.

Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale di un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione.

Oltre alla misurazione con il metodo sopra descritto, la Banca gestisce il rischio operativo in modo

fortemente integrato con l'organizzazione procedurale.

La Banca si è dotata di un Testo Unico della Normativa Interna che consiste nell'insieme di tutte le procedure operative aziendali in cui sono descritte le specifiche fasi operative per ogni attività e sono inoltre chiaramente definiti ed indicati i controlli di linea allocati in relazione ai rischi individuati. La responsabilità di ogni procedura operativa è assegnata ad un Responsabile di Unità organizzativa. Per la pubblicazione della procedura è richiesto l'intervento della funzione di conformità che valuta la coerenza di quanto descritto nel flusso procedurale rispetto a :

- contesto normativo di riferimento;
- operatività della Banca in termini di prodotti e mercati di riferimento;
- obiettivi strategici definiti.

I rischi in questa fase sono valutati secondo un criterio quali-quantitativo secondo la formula del P x D (Probabilità di accadimento del danno x Probabile entità del danno) ottenendo così una matrice di riferimento relativa (Report Dashboard) che rappresenta il punto di partenza dal quale sviluppare ulteriori approfondimenti utilizzando indicatori estratti prevalentemente dal data base del sistema informativo aziendale. L'evidenza di rischio trova rappresentazione per tipologia di rischio e per fase del Processo organizzativo aziendale. La validità di tale metodologia trova la sua principale espressione nella valutazione quali-quantitativa degli "Altri Rischi", come individuati nel glossario aziendale, e che trovano poi raccordo ai fini ICAAP con l'Allegato A.

In generale, le fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, in tale ambito, i rischi connessi alle attività rilevanti in outsourcing.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace Sistema di misurazione e controllo del Rischio Operativo.

In particolare:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del Rischio Operativo, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- conosce ed approva le modalità attraverso le quali il Rischio Operativo è rilevato e valutato;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- elabora le linee guida per la definizione delle aree/ambiti operativi rilevanti sui quali effettuare o estendere le analisi di rischiosità potenziale;
- definisce ed approva i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del Rischio Operativo;

- si accerta nel continuo, anche attraverso l'operato della Direzione e delle funzioni di controllo interno, dell'efficienza e dell'efficacia complessiva del sistema di monitoraggio e gestione del Rischio Operativo, dando disposizioni per il suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- approva la modalità di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del Rischio Operativo, avendo verificato il posizionamento della Banca rispetto ai requisiti di idoneità.

La Direzione Generale, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione, predispose le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e gestione del Rischio Operativo, assicurando che siano stati stabiliti canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure rilevanti relative al sistema di gestione del Rischio Operativo e per questo si avvale del supporto da parte del Comitato Altri Rischi che è un Organo consultivo della Banca in materia di analisi, identificazione e controllo degli altri rischi. In tale ambito, gestisce le problematiche e le criticità relative agli aspetti organizzativi ed operativi dell'attività di gestione del Rischio Operativo.

In particolare:

- definisce le impostazioni qualitative del processo di gestione del Rischio Operativo e riporta al Consiglio di Amministrazione per la debita approvazione, verificando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio, ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.
- definisce le soglie di significatività per l'identificazione degli eventi di perdita rilevanti ed i principi di individuazione delle unità organizzative/processi operativi nei quali si sono verificati.
- pianifica gli interventi correttivi delle criticità emerse, in base alle analisi svolte ed alla reportistica prodotta sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Nella gestione e controllo dei Rischi Operativi sono coinvolti differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare.

In tale ambito, la Funzione di Risk Management, con il supporto del Comitato Altri Rischi, è tenuta all'analisi e al monitoraggio dell'esposizione ai rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale

valutazione dei profili di manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

A tal fine:

- sviluppa, mantiene e monitora le metodologie e i tools di supporto per la valutazione dei rischi operativi, assicurandone la stabilità e l'aggiornamento;
- è responsabile dell'individuazione degli ambiti operativi rilevanti;
- è responsabile, in stretto coordinamento con il Servizio Amministrazione e con le Unità Organizzative di volta in volta competenti, della rilevazione periodica degli eventi di perdita più significativi;
- monitora i livelli di esposizione al rischio tenuto conto dei presidi organizzativi e procedurali a mitigazione degli stessi.

Per la conduzione della propria attività, la Funzione di Risk Management si avvale del Report Dashboard e del Report Altri Rischi (in cui sono riepilogati gli indicatori di rischio e di performance Kri's – Kpi's, oltre ad altri campi di analisi che riguardano i diversi aspetti della gestione bancaria, come ad esempio gli indici di gestione commerciale) nella loro serie storica, dei reclami pervenuti, degli errori occorsi, dei rimborsi effettuati. Il Comitato Altri Rischi si riunisce trimestralmente e le evidenze da esso derivanti vengono inserite nel Report Direzionale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, con riferimento ai rischi di frode ed infedeltà, la Banca ha definito presidi di linea, ove possibile inglobandoli nelle procedure informatiche.

Al riguardo:

- ha definito e comunicato al personale il codice etico aziendale;
- ha definito e divulgato il codice disciplinare, corredato da un adeguato sistema sanzionatorio;
- ha definito politiche e sistemi di gestione del personale coerenti con gli obiettivi della Banca ed ispirate a criteri di sana e prudente gestione (piano formativo, sistemi per la selezione, la valutazione e lo sviluppo del personale);
- ha approvato e verifica il rispetto delle policy per la gestione delle operazioni personali in materia di investimenti finanziari;
- ha in essere una specifica polizza assicurativa per il rischio di frode/infedeltà dei dipendenti;
- verifica il corretto svolgimento delle due settimane consecutive di ferie da parte degli operatori quale condizione per l'operatività della citata assicurazione;
- monitora gli straordinari, soprattutto con riferimento alle posizioni di maggiore responsabilità;
- ha definito una struttura organizzativa e una struttura dei profili abilitativi tale da garantire la separatezza di funzioni incompatibili o in conflitto di interesse e le rivede periodicamente;

- ha strutturato un sistema di accessi alle funzionalità del sistema informativo in base al ruolo ricoperto;
- ha inibito l'operatività da parte dei dipendenti sui rapporti loro intestati, su quelli cointestati e su quelli per i quali i dipendenti stessi dispongono di una delega ad operare;
- verifica periodicamente il rapporto economico dei dipendenti con la Banca;
- verifica l'utilizzo delle password e ha previsto meccanismi di identificazione e di tracciabilità di eventuali tentativi di forzatura;
- promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del controllo;
- ha definito meccanismi di comunicazione al Direttore Generale o alle funzioni di controllo, di fatti o comportamenti da cui possano nascere rischi di frode (quali ad esempio: discordanze nelle registrazioni contabili o registrazioni non autorizzate, smarrimenti e/o alterazioni di rilevanti documenti aziendali, inadeguate risposte su specifici chiarimenti su fatti aziendali, indicatori di possibili fatti illegali, violazione di leggi e regolamenti, inusuali pagamenti in denaro e/o transazioni bancarie, gestioni irregolari del piano ferie);

Rientra tra i presidi a mitigazione del rischio operativo anche l'adozione di un "Piano di Continuità Operativa in casi di emergenza", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire soluzioni e procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi (testate periodicamente per valutarne l'efficacia), attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti. Sono inoltre attivi diversi indicatori per il monitoraggio dei rischi I.T..

Per quanto riguarda il rischio di riservatezza ed integrità dei dati, esso viene presidiato anche tramite la predisposizione annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali, in cui vengono attribuiti compiti e responsabilità per il trattamento dei dati, individuati ed analizzati i rischi che incombono sui dati e descritte le misure di sicurezza adottate e quelle da adottare, descritti i criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza, in conformità al Codice Privacy, in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare.

Con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza, infine, l'istituzione della funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina).

In relazione alle attività previste dal 15° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 263/06 la Banca ha avviato un'attività di revisione e di aggiornamento, da concludersi entro il primo luglio 2014, dell'impianto documentale sulla continuità operativa (BIA, strategie, Piano di Continuità Operativa). Entro la scadenza del primo febbraio 2015 la Banca adotterà, in conformità al progetto nazionale di Categoria, i regolamenti e le procedure ed implementerà i presidi per un miglior governo del rischio associato al governo del sistema informativo.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

E' il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo. Tali misure trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione, al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio adottata dalla Banca, sulla base dei quali è stato definito un sistema di early-warning che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nel Servizio Finanza e Risparmio la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Per la gestione del rischio di tasso la Banca si avvale anche delle elaborazioni prodotte dalla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord-Est S.p.A. con la quale è stato concluso un accordo nell'ambito di un progetto di Assest and Liability Management che prevede un incontro trimestrale per la valutazione dei dati relativi alla Banca.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca **utilizza l'algoritmo semplificato, di cui alla Circolare 263/06** (rivista con il 6°

aggiornamento) della Banca d'Italia, per la determinazione della variazione del valore economico del portafoglio bancario adottando l'opzione che prevede la determinazione del capitale interno sulla base della variazione parallela dei tassi di interesse di +/- 200 punti base, in analogia allo scenario applicato per la conduzione dell'indicatore regolamentare di rischiosità (cd. Supervisory test: la Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore dell'indicatore di rischiosità pari al 20%). In caso di scenari al ribasso, la Banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*funding liquidity risk*) e/o di vendere attività sul mercato (*asset liquidity risk*) per far fronte allo sbilancio da finanziare ovvero del fatto di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri impegni.

Le fonti del rischio di liquidità cui è esposta la Banca sono individuabili principalmente nei processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

Nel 2013 il Consiglio di amministrazione ha revisionato tre volte il Regolamento di gestione della liquidità per conformarlo alle evidenze di auditing e alle migliori prassi.

L'implementazione della nostra regolamentazione interna in tema di liquidità ha, pertanto, rafforzato la rigorosità dei presidi e l'efficacia dei monitoraggi definendo:

- la soglia di tolleranza al rischio di liquidità;
- l'assetto organizzativo;
- il tasso interno di trasferimento;
- gli indicatori LCRN – LCRNS e NESFR;
- lo schema dei limiti.

Con tale documento la banca ha dunque stabilito:

- un modello organizzativo nel quale sono assegnati ruoli e responsabilità alle funzioni organizzative coinvolte nel processo di gestione e controllo della liquidità;
- le politiche di gestione della liquidità operativa e strutturale, gli strumenti e le metriche utilizzati per la misurazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di liquidità operativa e strutturale, nonché per l'esecuzione degli stress test;
- il contingency funding plan, con la specifica degli indicatori di supporto all'individuazione di possibili situazioni di crisi e la formalizzazione dei processi organizzativi e degli interventi volti a ristabilire la condizione di normalità della gestione della liquidità.

Nello studio dell'attuale Regolamento, nella stesura dei Limiti, nell'applicazione della normativa interna, abbiamo fatto riferimento alle 'migliori pratiche' di categoria, anche attraverso un confronto diretto con gli Enti del movimento. Inoltre abbiamo incluso in anticipo i principi ispiratori dei criteri stabiliti dalla Direttiva 2009/111/CE, sulla quale la Banca d'Italia aveva pubblicato un documento di consultazione di cui abbiamo tenuto conto per approfondire ulteriormente i principi e gli obblighi in materia di liquidità.

Il risultato rappresenta uno schema che disciplina i principi guida per la gestione del rischio di liquidità, definendo il livello di rischio desiderato, identificando le funzioni degli organi interessati alla gestione e alla supervisione strategica nonché individuando le strutture, le procedure e i controlli che assicurino la consapevolezza dell'esposizione al livello di rischio predefinito. Il principale obiettivo della Cassa consiste nell'assicurare la capacità di far fronte ai propri impegni di pagamento in ogni momento, indipendentemente dalle situazioni di mercato e nel rispetto della normativa di riferimento.

Rispetto alle disposizioni regolamentari, riteniamo che la nostra normativa interna sia prevalentemente adeguata rispetto ai dettati normativi.

La Banca, tradizionalmente, ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri asset (formati prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed eligible per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema oppure da strumenti di "risparmio postale"), sia dell'adozione di politiche di funding volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo retail.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collaterallizzati attivati per soddisfare inattese esigenze di liquidità e i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Al 31 dicembre 2013 le Attività Prontamente Monetizzabili sono in grado di far fronte eventuali fabbisogni di liquidità a 1 mese (Lcrn a zero) e a 12 mesi (minimo positivo gap incrementale pari a 30 milioni di euro e un fabbisogno cumulato a 12 mesi pari a zero); la situazione di liquidità della banca è sotto controllo e non mostra segnali di tensione. La Cassa evidenzia una situazione in cui le fonti stabili di raccolta coprono gli impieghi stabili da finanziare. Si permane in una situazione di equilibrio finanziario di medio lungo-termine. Il Net Stable Funding Ratio (Nsfr di Basilea 3) è pari a 1,15.

Con riferimento alle NUOVE regole quantitative in materia di rischio di liquidità, assume particolare rilievo l'introduzione del requisito in materia di Copertura della Liquidità che è una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della banca con i deflussi di cassa netti

(differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, questi ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito.

Il rapporto tra le attività liquide e i deflussi di cassa netti attesi deve essere – a regime - pari almeno al 100%.

L'articolo 460, paragrafo 1, della CRR prevede che per il periodo dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 le segnalazioni relative all'LCR abbiano solo una finalità di monitoraggio regolamentare al fine di valutare l'impatto della futura introduzione dello stesso requisito sull'operatività delle banche e sul loro ruolo di sostegno all'economia reale. Il requisito diventerà vincolante solo a partire dal 1° gennaio 2015. All'uopo, la CE è chiamata dalla stessa CRR ad adottare – entro il 30 giugno 2014 e con applicazione a partire dal 1° gennaio 2015 - un Atto Delegato per specificare nel dettaglio il requisito dell'LCR.

Il paragrafo 2 dell'articolo 460 della CRR prevede che, ferma la discrezionalità nazionale di un'introduzione accelerata, il requisito debba essere introdotto “conformemente al seguente approccio graduale:

- il 60% del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;
- il 70% a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'80% a partire dal 1° gennaio 2017;
- il 100% a partire dal 1° gennaio 2018.”

RISCHIO STRATEGICO

È il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una

ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

Nella formulazione del Piano Strategico aziendale vengono raccolte come elemento di studio e di analisi relazioni formulate da varie Unità organizzative e soprattutto dalle filiali che sono a diretto contatto con il territorio di riferimento.

Con la formulazione del Piano Strategico 2012/2014, alla luce della maggiore attenzione che la normativa ha posto al processo di determinazione prospettica del capitale interno complessivo, la Banca ha perfezionato la propria organizzazione e rivisto il processo di pianificazione strategica - compresi i relativi strumenti di supporto - al fine di:

- determinare una corretta allocazione del capitale attuale e prospettico;
- assicurare un consapevole governo dei rischi;
- consentire una più agevole identificazione e valutazione degli scenari e delle opzioni alternative percorribili.

Il processo di pianificazione strategica è vissuto come un processo iterativo e circolare che coinvolge in primo luogo la Direzione, l'Area Pianificazione e Controllo, i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, e che continua finché gli indicatori di performance previsionali non risultano coerenti con gli obiettivi strategici ed i piani attuativi definiti dal Consiglio di Amministrazione. La delibera degli obiettivi strategici e dei relativi piani attuativi viene assunta solo a seguito dell'esito positivo dell'attività di confronto tra gli stessi obiettivi e le risultanze dell'analisi in chiave prospettica degli indicatori di performance; diversamente, si procede ad un riposizionamento degli obiettivi strategici.

Il rischio strategico è ritenuto dalla Banca elevato per la volatilità degli scenari, per l'aggressività del mercato in termini di innovazioni su prodotti e servizi, per la valenza sugli assetti organizzativi e commerciali che ha l'introduzione di nuove normative, elementi che non possono essere governati direttamente, ma ai quali è necessario spesso adeguarsi.

La Banca inoltre:

- si avvale del supporto della Federazione Veneta per l'analisi del mercato di riferimento e per le principali previsioni macro-economiche;
- effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti;
- utilizza i report e gli indicatori forniti dalla Federazione Veneta per l'analisi del proprio profilo gestionale ed il raffronto con le medie dei gruppi di altre Bcc/Cra venete;
- ha definito un sistema di reporting periodico ai Vertici Aziendali, che comprende l'analisi dell'andamento dei settori sui quali la Banca opera, il monitoraggio degli obiettivi, l'analisi degli scostamenti e la proiezione dei dati consuntivi.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

È il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa della Banca da parte degli *stakeholders* generata ad esempio da:

- atti dolosi o colposi commessi dalla Banca o ad essa riconducibili a danno diretto della clientela;
- mancata chiarezza nel trasferimento delle informazioni alla clientela;
- fenomeni di market abuse e altri reati societari a danno degli investitori;
- mancato rispetto di accordi interbancari nell'ambito di processi di ristrutturazione extra-giudiziali;
- dichiarazioni errate, omissive o poco trasparenti all'Autorità di Vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione spinge la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi organizzativi e di controllo per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

Considerata la relazione tra rischio operativo e rischio di reputazione, tale per cui il medesimo evento/azione può in molti casi evolvere in entrambi i profili di rischio, un primo presidio al rischio di reputazione è realizzato tramite le soluzioni di controllo ed attenuazione del rischio operativo.

Come già accennato il T.U.N.I. è uno strumento che viene utilizzato non solo per la descrizione del flusso di attività delle procedure operative, ma anche per descrivere i controlli di linea il cui posizionamento e la cui forza è direttamente legata ai rischi mappati nella procedura.

Tra i rischi oggetto di mappatura, c'è anche il rischio di immagine che equivale al rischio di reputazione secondo l'allegato A della circolare 263/2006.

Vista la correlazione tra rischi operativi e rischio reputazionale le analisi e le valutazioni effettuate dal Risk Manager sui reclami, sulle lamentele, sugli errori e sui rimborsi sono utilizzate per creare un quadro più completo che permetta una valutazione complessiva del rischio di reputazione quanto più concreta possibile.

Con l'istituzione di una specifica Funzione, permanente, efficace e indipendente, dedicata al presidio e al controllo di conformità alle norme (e la nomina del relativo Responsabile, connotato dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità) si è rafforzato il presidio organizzativo specificamente rivolto alla gestione e controllo dei rischi legali e di quelli reputazionali a questi collegati.

Nel Regolamento Interno, alla Mission della Funzione troviamo come prima enunciazione "Promuovere la cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme".

In tale ambito la Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di comportamenti ispirati alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di conformità atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Essa è inoltre responsabile della gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio standing reputazionale è riflessa inoltre nella costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che alla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, al livello dei servizi resi alla stessa e all'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate.

A tal proposito la Banca:

- all'interno dei documenti di pianificazione strategica definisce politiche di sviluppo finalizzate alla creazione di valore in capo ai principali portatori di interesse (la base sociale, i clienti, i dipendenti, gli enti e le associazioni territoriali);
- programma e dà attuazione a specifiche iniziative rivolte alla base sociale e di carattere mutualistico (agevolazioni all'operatività bancaria, condizioni riservate, eventi socio – culturali dedicati, iniziative finalizzate ad un maggiore coinvolgimento nelle scelte di governo della banca, comunicazione preferenziale, ...);
- monitora le condizioni e le prestazioni dei prodotti / servizi offerti per la valutazione della competitività con quelli della concorrenza;
- misura e analizza indicatori di customer retention (tasso di abbandono per prodotti/servizi/tipologia di clienti);

La Banca inoltre ha codificato delle linee guida per la comunicazione verso l'esterno e per la divulgazione di informazioni a mezzo stampa e dei principali mezzi di comunicazione.

A tali fattori si aggiunge il contesto culturale dal quale la Banca trae le sue origini, mutuandone i propri valori cardinali, e nel quale si trova ad operare.

Rilevanti, in tal senso, appaiono:

- la **missione** derivante dalla natura di Banca di Credito Cooperativo. La politica commerciale è orientata al sostegno finanziario della propria economia locale e si caratterizza per un'elevata propensione ad intrattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con tutte le componenti (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani) del proprio territorio di riferimento. Peraltro, non meno rilevante è la funzione di sostegno svolta dalla Banca a favore di determinate categorie di operatori economici (ad esempio, giovani, artigiani), anche tramite l'applicazione di condizioni economiche più vantaggiose. D'altra parte, la circostanza di operare in un contesto territoriale

ristretto fa sì che la Banca sia soggetta a un costante “controllo sociale”. Con riguardo a tutti i cennati aspetti rileva il ruolo di vigilanza svolto dalla Revisione Cooperativa.

- il **Codice Etico** che enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale e si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali. Il codice trova applicazione nei rapporti con tutti i soggetti, interni ed esterni alla Banca (soci, dipendenti, amministratori, clienti, pubblica amministrazione, ecc.), che ne determinano ed al contempo ne giudicano la reputazione.

Inoltre, è opportuno citare il tema dell'appartenenza ad un **Network** e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della “Rete” che costituiscono meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale.

Per migliorare le proprie prassi operative al fine di mitigare la possibilità di incorrere in problemi reputazionali la Banca si mantiene aggiornata in merito agli orientamenti seguiti dagli Organi Conciliatori attraverso la consultazioni degli archivi elettronici messi a disposizione.

Sempre nell'ottica di tutelare l'immagine della Banca, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare un modello organizzativo conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese e una revisione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ne ha confermato la validità affinché sia efficacemente esimente dalla responsabilità oggettiva.

Al pari di altri rischi “difficilmente quantificabili”, non è agevole individuare modalità dirette di assorbimento del capitale, ma tramite indicatori è possibile definire linee di tendenza che sono oggetto di analisi nell'ambito del Comitato Altri Rischi.

Per rafforzare il presidio del rischio di reputazione sono regolari i controlli sulle “attività fraudolente” ipoteticamente riconducibili al personale dipendente.

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. Fornisce una misura dell'efficacia delle tecniche di mitigazione del rischio di credito del quale è una declinazione.

A fronte dell'esposizione al rischio residuo, per la parte riferita ai strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) la Banca ha attivato, come illustrato nel paragrafo sul rischio di credito con riguardo alle tecniche di mitigazione del rischio, specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle

tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali. Ricordiamo che maggiore è il risparmio di capitale a fronte dell'utilizzo di tecniche di CRM, maggiore è il rischio residuo.

Oltre ai presidi organizzativi per controllare il rischio attribuito alle CRM, la Banca utilizza nel complesso un set di indicatori con cadenza di rilevazione trimestrale, semestrale e annuale per monitorare l'esposizione ai Rischi Altri; essi assumono rilevanza pertanto anche per il monitoraggio del grado di esposizione al rischio residuo.

Tutti gli indicatori per tutti i Processi sono oggetto di valutazione trimestrale in ambito Comitato Altri Rischi e vengono successivamente portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione unitamente al Report Direzionale.

Il Risk Manager effettua analisi e verifiche continuative sull'entità e sul presidio del rischio.

RISCHI CONNESSI CON L'OPERATIVITA' VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Rispetto ai rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (cioè il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti), il Consiglio di Amministrazione ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2012 ha approvato le "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", nelle quali sono disciplinati i criteri per la classificazione delle operazioni e le procedure deliberative applicabili all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni con soggetti collegati. Le operazioni con parti correlate sono riportate nel dettaglio quantitativo nella parte H della Nota Integrativa; il totale dei rapporti attivi è pari a 6.290.000 euro, l'11% del Patrimonio di vigilanza. Non vi sono presenti posizioni di rischio che eccedono i limiti prudenziali di riferimento.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Nel 2012, al fine di gestire i rischi specifici connessi con l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie la Banca (eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi e rischio operativo e reputazionale per il mancato raggiungimento degli scopi sociali), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in equity". Sono stati formalizzati i limiti di assunzione e il monitoraggio degli stessi. Il livello di investimento è minimo e sostenibile; al 31 dicembre 2013 è pari allo 0,69% del Patrimonio di vigilanza.

ALTRI RISCHI

Con riferimento al processo di controllo prudenziale, il nuovo Allegato A riportato in appendice al Titolo II, Capitolo 1 della Circolare 285/2013 (cui si rinvia per un articolato maggiormente completo delle relative definizioni), ha integrato l'elenco dei rischi da considerare, includendo le fattispecie di seguito elencate, le quali sono state valutate in ambito del Resoconto Icaap 2013:

- a) rischio paese, il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia: per l'esercizio ICAAP 2014, la Cassa ha valutato la "materialità" del rischio provvedendo ad una analisi (metodologicamente sommaria) delle posizioni soggette al rischio paese considerando le esposizioni verso "non residenti". L'esposizione al rischio risulta marginale;
- b) rischio di trasferimento, rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione: per l'esercizio ICAAP 2014, la Cassa ha valutato la "materialità" del rischio, provvedendo ad una analisi (necessariamente sommaria) delle posizioni soggette al rischio di trasferimento vagliando nel merito le esposizioni dei primi 50 gruppi di clienti e le movimentazioni in valute di paesi non primari. L'esposizione al rischio risulta marginale;
- c) rischio base, nell'ambito del rischio di mercato, il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche: per i limiti di attività della banca, che opera solo per "copertura", la Cassa risulta soggetta al rischio in oggetto in misura marginale;
- d) rischio di leva finanziaria eccessiva, il rischio connesso all'elevata vulnerabilità derivante da un livello di indebitamento elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, che potrebbe comportare per la banca la necessità di adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero determinare rettifiche di valore anche sulle restanti attività: per la Cassa, il Rischio in oggetto è stato nel

tempo valutato con modalità anche di carattere quantitativo, attraverso indicatori non coerenti con le nuove normative ma che volevano comunque stimare l'esposizione. Il rischio è dunque presidiato – anche se andranno implementate ulteriori misure elaborate a livello di sistema come best practice – con strumenti e metodi proceduralizzati nella normativa interna. Dal 2014 la misurazione del rischio sarà oggetto di segnalazione e ovviamente il rischio verrà valutato anche sulla base dell'indicatore di vigilanza. A titolo indicativo, si può stimare l'esposizione della Cassa al rischio rapportando il valore del capitale (voci di bilancio da 130 a 200) sul totale dell'attivo di bilancio: il dato al 31 dicembre 2013 (fonte: elaborazione Fvbcc) è pari al 13,42%, contro un 8,01% di media regionale (Bcc Venete); risulta confermata la superiore capitalizzazione della nostra banca rispetto al sistema.

TAVOLA 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.

Quanto riportato nel presente documento di “Informativa al Pubblico” è riferito alla :

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI

CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale : Cortina d'Ampezzo Corso Italia n.80

Codice fiscale e Partita IVA : 00078700259

Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654

E-mail : cracortina@cracortina.it

Iscritta Albo Enti Creditizi

Iscritta Albo Società Cooperative al n. A153729

Iscritta Registro Imprese di Belluno al n. 00078700259

Aderente Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente Fondo Garanzia Depositanti Credito Cooperativo

Aderente Fondo Garanzia Obbligazionisti Credito Cooperativo

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti non fa parte di alcun Gruppo Bancario.

TAVOLA 3

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

INFORMATIVA QUALITATIVA

Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti.

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali: l'evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale e di utili. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie la Banca destina infatti a riserva legale la quasi totalità degli utili netti di esercizio.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – il cosiddetto Patrimonio di Vigilanza – viene determinato sulla base delle regole emanate dalla Banca d'Italia (con la Circolare 155/91 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul Patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali”, aggiornate alla luce delle “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” - Circolare 263/06): esso costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di Vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca ai rischi tipici della propria attività, assumendo un ruolo di garanzia nei confronti di depositanti e creditori.

Il Patrimonio di Vigilanza della Banca è calcolato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinato con l'applicazione delle regole contabili previste dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), tenendo conto dei cosiddetti “filtri prudenziali” che consistono in correzioni apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio allo scopo di salvaguardare la qualità del Patrimonio di Vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione degli IAS/IFRS.

Il Patrimonio di Vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di componenti positive e negative, la cui computabilità viene ammessa in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuna di esse. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della Banca, in modo da essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali.

Il Patrimonio di Vigilanza è costituito dal Patrimonio di base e dal Patrimonio supplementare, aggregati

ai quali sono applicati i suddetti “filtri prudenziali” e che scontano altresì la deduzione di alcune poste (“elementi da dedurre”).

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione degli elementi patrimoniali che formano i citati aggregati.

Patrimonio di base (TIER 1): il capitale versato, i sovrapprezzi di emissione, le riserve e l’utile del periodo costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria; a questi si aggiungono i “filtri prudenziali” positivi del Patrimonio di base. Il totale dei suddetti elementi, al netto delle azioni o quote proprie, delle attività immateriali, della perdita del periodo e di quelle registrate in esercizi precedenti, degli “altri elementi negativi”, nonché dei “filtri prudenziali” negativi del Patrimonio di base, costituisce il “Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre”.

Il Patrimonio di base è costituito dalla differenza tra il “Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” ed il 50% degli “elementi da dedurre”.

Il Patrimonio di base viene computato nel Patrimonio di Vigilanza senza alcuna limitazione.

Patrimonio supplementare (TIER 2): le riserve da valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate di secondo livello, le plusvalenze nette implicite su partecipazioni e gli “altri elementi positivi” costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria; a questi si aggiungono i “filtri prudenziali” positivi del Patrimonio supplementare. Le passività subordinate di secondo livello sono contenute entro il limite del 50% del “Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre”. Il totale dei suddetti elementi, diminuito delle minusvalenze nette implicite su partecipazioni, degli elementi negativi relativi ai crediti, degli altri elementi negativi e dei “filtri prudenziali” negativi del Patrimonio supplementare, costituisce il “Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre”.

Il Patrimonio supplementare è costituito dalla differenza tra il “Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre” ed il 50% degli “elementi da dedurre”.

Tale aggregato viene computato nel Patrimonio di Vigilanza entro il limite massimo rappresentato dall’ammontare del “Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre”.

Come già detto, nella determinazione del Patrimonio di base e del Patrimonio supplementare vengono applicati i cosiddetti “filtri prudenziali”.

A tale proposito, sono state applicate le seguenti correzioni:

- per le attività finanziarie disponibili per la vendita, gli utili e le perdite non realizzati, al netto della relativa componente fiscale, vengono compensati distinguendo tra "titoli di debito" e "titoli di capitale"; la minusvalenza netta è dedotta integralmente dal Patrimonio di base, mentre la plusvalenza netta è

inclusa al 50% nel Patrimonio supplementare. Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni in materia di “Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali” del 18 maggio 2010, la Banca ha esercitato l’opzione di neutralizzare integralmente gli effetti delle valutazioni dei titoli emessi dalle Amministrazioni centrali dei paesi dell’UE, allocati nel citato portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita. Tale scelta è stata effettuata entro i termini dettati dalle citate disposizioni e comunicata alla Banca d’Italia. Ai sensi della nuova circolare 285 del 17 dicembre 2013, il 28 gennaio 2014 la Banca ha confermato la suddetta facoltà, che resterà in vigore per tutto il periodo previsto dall’articolo 467, comma 2, ultimo capoverso del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), ovvero fino a quando non sarà omologato il nuovo standard contabile sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari (IFRS 9) che dovrà sostituire l’attuale standard contabile IAS 39. L’opzione è stata applicata alle sole plus-minus rilevate a partire dal 1° gennaio 2010.

Patrimonio di terzo livello (TIER 3): la quota di passività subordinate di secondo livello non computabile nel Patrimonio supplementare perché eccedente il 50% del “Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” e le passività subordinate di 3° livello costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità terziaria. Il totale dei suddetti elementi diminuito dei "filtri prudenziali" negativi del Patrimonio di 3° livello costituisce il Patrimonio di 3° livello.

Si precisa che il Patrimonio di terzo livello non è presente in quanto la Banca non ricorre a strumenti in esso computabili.

Si precisa infine che la Banca non ricorre a strumenti innovativi di capitale e a strumenti ibridi di patrimonializzazione.

La disciplina divenuta applicabile dal 1° gennaio 2014 prevede, in sostituzione della definizione di patrimonio di vigilanza, l’accezione di “Fondi Propri” (articolo 72 del CRR). Questi sono articolati in Capitale primario di classe 1 («Common Equity T1» o CET1), Capitale aggiuntivo di classe 1, («Additional T1» o AT1) e Capitale di Classe 2 («Tier 2», o T2). Sono in particolare previsti criteri diversi per la computabilità e il riacquisto/rimborso degli strumenti di capitale e dei filtri prudenziali sulle riserve da valutazione (ex OCI), fatta eccezione per le riserve da «cash flow hedge», per il trattamento delle attività fiscali differite (DTA), per il sistema di franchigie introdotto nel determinare l’ammontare detraibile di alcuni aggregati (ad es. partecipazioni in enti del settore finanziario, DTA basate sulla redditività futura e derivanti da differenze temporanee), per il regime transitorio previsto nell’introduzione graduale della nuova disciplina («phase-in») e per l’esclusione graduale degli strumenti di capitale non più computabili nei fondi propri («grandfathering»).

TAVOLA 3
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

LETTERE b c d e

- b. Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi
- c. Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello
- d. Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza
- e. Ammontare del patrimonio di vigilanza

	dic-13	dic-12
Elementi positivi del patrimonio di Base		
Capitale	92	101
Sovrapprezzi di emissione	284	273
Riserve	55.254	52.851
Utile del periodo	1.213	2.224
Totale elementi positivi del patrimonio di base	56.843	55.449
Elementi negativi del patrimonio di Base		
Altri elementi negativi	170	0
Filtri prudenziali: deduzioni del patrimonio di base	0	12
Totale elementi negativi del patrimonio di base	170	12
Patrimonio di Base a lordo degli elementi da dedurre	56.673	55.437
Deduzioni del patrimonio di Base		
TOTALE PATRIMONIO DI BASE (TIER1)	56.673	55.437
TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER2)	1.334	1.328
TOTALE PATRIMONIO DI VIGILANZA	58.007	56.765
TOTALE PATRIMONIO DI VIGILANZA E DI TERZO LIVELLO	58.007	56.765

TAVOLA 4

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Metodo adottato dalla Banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.

Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) implementato dalla Banca persegue la finalità di misurare la capacità della dotazione patrimoniale di supportare l'operatività corrente e le strategie aziendali in rapporto ai rischi assunti. La Banca ritiene, infatti, prioritario valutare costantemente la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica.

A tal fine, nell'ambito delle attività per l'adeguamento alla nuova regolamentazione prudenziale internazionale (Basilea 2) - recepita a livello nazionale con la Circolare 263/2006 della Banca d'Italia - l'ICAAP sin dall'inizio è stato collocato nell'intersezione tra obblighi normativi e opportunità gestionali. Il pieno adeguamento a tale importante novità normativa, pertanto, è stato ed è tuttora vissuto, anche in virtù delle attività progettuali condotte a livello di Categoria, come un percorso evolutivo volto, sotto il vincolo di mantenere saldi i riferimenti valoriali alla cooperazione mutualistica, a convogliare sforzi e risorse per massimizzare la capacità di creazione di valore della Banca, anche attraverso lo sviluppo e l'adozione di modelli organizzativi e processi maggiormente strutturati e controllati.

Sulla base di tali prerogative, la Banca ha individuato e dettagliato in un apposito regolamento (Regolamento del Processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale – delibera del 2009, aggiornata annualmente) le attività che deve porre in essere al fine di determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti, le unità organizzative coinvolte, le responsabilità ed i compiti.

Come noto, la Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie

caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio del tipo *Pillar I Plus* basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*).

Per *capitale interno* si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per *capitale interno complessivo* si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. Responsabile di tale attività è la Funzione di *Risk Management* la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sull'esposizione alle singole tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la Funzione di *Risk Management* si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali che sono "proprietarie" delle procedure operative loro assegnate e descritte nel Testo Unico Normativa Interna.

La scrittura delle procedure interne che confluiscono nel T.U.N.I. è assegnata ai Capo Servizio (*job ownership*) che oltre a descrivere i flussi operativi sono tenuti a individuare i rischi connessi alla specifica operatività e a quali-quantificarne l'esposizione secondo la formula del P (Probabilità di Accadimento) per D (Probabile entità del danno); la funzione di Risk Management procede poi a validare la mappatura effettuata e l'esposizione proposta, mentre la funzione di compliance ne accerta la validità formale rispetto alle normative interne ed esterne, prima di procedere alla pubblicazione della procedura e quindi renderla definitivamente operativa.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- a) **rischi quantificabili**, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metodologie di determinazione del capitale interno: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario;
- b) **rischi non quantificabili**, per i quali, non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo capitale interno non viene determinato un assorbimento patrimoniale, bensì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed attenuazione: rischio di liquidità (per il quale la Cassa fa in ogni caso riferimento anche a quanto previsto nel titolo V, capitolo 2 della Circolare 263/06, ritenendo comunque di trovarsi, con la regolamentazione assunta,

in una situazione di gestione del rischio di liquidità adeguata), rischio residuo, rischio strategico, rischio di reputazione.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla cennata normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario).

Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione; modello “Abi” per il profilo geo-settoriale del rischio (ma quantificato solo per ‘evidenza’);
- l'algoritmo semplificato “regolamentare” (cd. supervisory test) per il rischio di tasso di interesse (opzione che considera la variazione ipotetica di +/- 200 b.p., con vincolo di non negatività dei tassi).

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l'utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere dalla Banca, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse).

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “*building block*” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale (31.12.2013), quanto a quella prospettica (31.12.2014). Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca :

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nel Patrimonio di Vigilanza.

In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress vengono condotte dalle Funzione di Risk Management, con il supporto delle Unità Organizzative interessate. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione di Controllo di Gestione e Budget.

La Ragioneria, in stretto raccordo con la Funzione di Risk Management è responsabile della determinazione del capitale complessivo. La Funzione di Risk Management verifica i sistemi di

controllo e di attenuazione dei rischi, con particolare riferimento ai rischi “difficilmente quantificabili”, propone alla Direzione eventuali ulteriori sistemi di misurazione / valutazione dei rischi e li applica su istanza della stessa Direzione.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione di Risk Management provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2013 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2014, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale corrente e a quella già pianificata, anche considerando le nuove regole introdotte con la Circolare della Banca d'Italia 285/2013, parte I, titolo III, capitolo 1.

TAVOLA 4
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

LETTERA b

Requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività - calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e controparte con la metodologia

ATTIVITA' RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE	Requisito patrimoniale	Requisito patrimoniale ricalcolato
Enti territoriali	2	2
Enti senza scopo di lucro	91	91
Intermediari vigilati	1.827	1.827
Imprese ed altri soggetti	6.781	6.781
Retail	5.413	5.413
Garantite da Ipoteca su Immobili	2.369	2.369
Esposizioni scadute	2.387	2.387
OICR	194	194
Altre esposizioni	431	431
TOTALE RISCHIO DI CREDITO	19.495	19.495
di cui Rischio di controparte	26	26

RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE - ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE	Rischio di Credito		Rischio di Controparte		Totale	
	dic-13	dic-12	dic-13	dic-12	dic-13	dic-12
Intermediari vigilati	22.511	23.337	325	1.060	22.836	24.397
Enti territoriali	27	53	0	0	27	53
Enti senza scopo di lucro ed enti del settore	1.141	1.012	0	0	1.141	1.012
Imprese ed altri soggetti	84.758	79.928	2	3	84.760	79.931
Esposizioni al dettaglio	67.667	77.129	0	0	67.667	77.129
Esposizioni vs OICR	2.432	1.805	0	0	2.432	1.805
Esposizioni garantite da immobili	29.608	30.688	0	0	29.608	30.688
Esposizioni scadute	29.835	13.132	0	0	29.835	13.132
Altre esposizioni	5.383	4.923	0	0	5.383	4.923
Totale	243.362	232.007	327	1.063	243.689	233.070

LETTERA e

Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione ai fini di Vigilanza e altre attività - calcolo con il metodo standardizzato

ATTIVITA' RISCHIO DI MERCATO	Requisito patrimoniale

LETTERA f

Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi - calcolo con il metodo base

ATTIVITA' RISCHIO OPERATIVO	
Rischi operativi	1.771

REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO	
Requisito patrimoniale complessivo	21.266

LETTERA g

Coefficienti patrimoniali totale e di base - valori percentuali

Coefficiente patrimoniale di base (Tier 1 capital ratio)	21,32
Coefficiente patrimoniale totale (Total capital ratio)	21,82

TAVOLA 5

RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI TUTTE LE BANCHE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate ai fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia e alle disposizioni interne, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- **Sofferenze:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche : a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.
- **Partite incagliate:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Per la classificazione di tali posizioni si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie personali o reali. Tra le partite incagliate sono incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le partite incagliate sono in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle classificate in sofferenza o rientranti nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali” ed “Enti del settore pubblico” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore;
- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- I. risultano scadute e/o sconfinanti in via continuativa:
1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
 2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
 3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- II. L'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente punto 1) e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulta scaduta verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento. Per la nozione di continuità dello scaduto e/o sconfinamento si fa riferimento a quanto previsto dalla disciplina per le "Esposizioni scadute e/o sconfinanti", ad eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante.
- **Esposizioni ristrutturate:** esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, si acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.
 - **Esposizioni scadute e/o sconfinanti (past-due)** esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili" sono sempre determinate a livello di singola transazione (la scelta di tale approccio, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà limitata alle sole esposizioni rientranti nel portafoglio al dettaglio; le restanti esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate facendo riferimento al singolo debitore .

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al fair value. Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 28 gennaio 2014 e decorrenza 1° gennaio 2014, è stato aggiornato il paragrafo 3.5 Valutazione dei crediti del Regolamento del Credito, stabilendo criteri oggettivi per la valutazione dei crediti e le rettifiche di valore (a partire dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013).

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito per capitale ed interessi all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l'azienda non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (*crediti non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e in base alle disposizioni interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell'ambito

delle diverse categorie di rischio:

- sofferenze;
- esposizioni incagliate;
- esposizioni ristrutturare;
- esposizioni scadute (past-due)

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti *in bonis* - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (PD probabilità di *default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (LGD – *loss given default*) e i flussi così calcolati sono attualizzati al tasso effettivo di ciascun rapporto in base ai tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore

sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti *in bonis* alla stessa data.

TAVOLA 5
RISCHIO DI CREDITO
LETTERA b

	Ante CRM					Post CRM					Totale	
	Attività di rischio per cassa	Attività di rischio fuori bilancio	Strumenti derivati	Operazioni SFT/LST	Totale	Attività di rischio per cassa	Attività di rischio fuori bilancio	Strumenti derivati	Operazioni SFT/LST	Totale	Totale	
											Totale	Media
Amministrazioni centrali e banche centrali	129.802	0	0	0	129.802	130.436	0	0	0	130.436	122.125	
Intermediari vigilati	34.242	0	325	0	34.567	34.242	0	325	0	34.567	34.458	
Enti territoriali	0	134	0	0	134	0	134	0	0	134	264	
Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	1.043	98	0	0	1.141	1.043	98	0	0	1.141	1.145	
Imprese ed altri soggetti	77.287	5.328	2	0	82.617	76.680	8.078	2	0	84.760	84.614	
Esposizioni al dettaglio	85.311	6.418	0	0	91.729	83.812	6.411	0	0	90.223	91.771	
Esposizioni vs OICR	2.388	0	0	0	2.388	2.432	0	0	0	2.432	2.025	
Esposizioni garantite da immobili	74.079	2.191	0	0	76.269	74.079	2.191	0	0	76.269	81.595	
Esposizioni scadute	23.769	749	0	0	24.518	23.769	749	0	0	24.518	16.570	
Altre esposizioni	10.488	0	0	0	10.488	11.916	69	0	0	11.985	11.097	
Totale esposizioni	438.409	14.918	327	0	453.654	438.409	17.730	327	0	456.466	445.663	

TAVOLA 5
RISCHIO DI CREDITO
LETTERA c

Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione

	Attività di rischio per cassa	Attività di rischio fuori bilancio	Strumenti derivati	Operazioni SFT/LST	Totale
ITALIA	436.991	14.918	327	0	452.236
ALTRI PAESI EUROPEI	1.199	0	0	0	1.199
RESTO DEL MONDO	219	0	0	0	219
Totale esposizioni	438.409	14.918	327	0	453.654
Totale da segnalazione	438.409	17.730	327	0	456.466

TAVOLA 5
RISCHIO DI CREDITO
LETTERA d

Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione

	Ante CRM					Post CRM				
	Attività di rischio per cassa	Attività di rischio fuori bilancio	Strumenti derivati	Operazioni SFT/LST	Totale	Attività di rischio per cassa	Attività di rischio fuori bilancio	Strumenti derivati	Operazioni SFT/LST	Totale
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	85.687	134	0	0	85.821	85.687	134	0	0	85.821
SOCIETA' NON FINANZIARIE	132.508	4.066	0	0	136.574	132.508	4.066	0	0	136.574
FAMIGLIE	125.469	9.310	2	0	134.782	125.469	9.310	2	0	134.782
ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	1.014	55	0	0	1.069	1.014	55	0	0	1.069
SOCIETA' FINANZIARIE	81.977	38	325	0	82.339	81.977	38	325	0	82.339
RESTO DEL MONDO E UNITA' n.c.	11.753	1.315	0	0	13.068	11.753	1.315	0	0	13.068
Totale esposizioni	438.409	14.918	327	0	453.654	438.409	14.918	327	0	453.654
Totale da segnalazione	438.409	14.918	327	0	453.654	438.409	17.730	327	0	456.466

Informativa al pubblico sulla situazione al 31 dicembre 2013 – Terzo Pilastro di Basilea

TAVOLA 5
RISCHIO DI CREDITO
 LETTERA e

Distribuzione per vita residua contrattuale dell'intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione
 Utilizzo della tabella 1 sezione 3 parte E della Nota Integrativa, con l'esclusione delle Passività.

Tipologia/Durata residua	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	73.139	342	1.264	13.367	17.424	22.905	37.705	159.509	101.649	1.716
A.1 Titoli di Stato	71				2.185	3.016	8.720	61.119	9.393	
A.2 Altri titoli di debito		18				12	46	928	6.435	288
A.3 Quote O.I.C.R.	2.388									
A.4 Finanziamenti	70.680	324	1.264	13.367	15.227	19.843	28.057	91.955	91.968	1.716
- banche	5.274		3	7.340	82	4.840	2.027	3.025	12	1.716
- clientela	65.406	324	1.261	6.027	15.145	15.003	26.030	88.930	91.956	
Operazioni "fuori bilancio"	-	72	-	-	65	75	93	86	590	2.253
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale		15						-	15	
- posizioni lunghe		18								
- posizioni corte		-	3					-	15	
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale					65	54	77			
- posizioni lunghe					69	58	85			
- posizioni corte					-	4	-	8		
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate		57					21	16	101	590
										2.253

TAVOLA 5
RISCHIO DI CREDITO
 LETTERA f

Per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di:

- i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente
- ii) rettifiche di valore complessive
- iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento

Utilizzo della tabella B.1 prevista per la parte E della Nota Integrativa

Esposizioni creditizie / Controparti	Governi			Altri enti pubblici			Società finanziarie			Società di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti		
	Eso. Netta	Rett. Val	Rett. Val Pf	Eso. Netta	Rett. Val	Rett. Val Pf	Eso. Netta	Rett. Val	Rett. Val Pf	Eso. Netta	Rett. Val specifiche	Rett. Val Pf	Eso. Netta	Rett. Val	Rett. Val Pf	Eso. Netta	Rett. Val	Rett. Val Pf
A Esposizioni per cassa																		
A.1 Sofferenze		X			X			X			X	2.112	3.297	X		354	489	X
A.2 Incagli		X			X			X			X	14.607	2.076	X	5.154	278	X	
A.3 Esposizioni ristrutturate		X			X			X			X			X				X
A.4 Esposizioni scadute		X			X			X			X	1.494	62	X	379	27	X	
A.5 Altre esposizioni	83.379	X			X		44.109	X		2.343	X	145.531	X	444	89.392	X	163	
Totale A	83.379						44.109			2.343		163.744	5.435	444	95.279	795	163	
B Esposizioni fuori bilancio																		
B.1 Sofferenze		X			X			X			X			X				X
B.2 Incagli		X			X			X			X	943		X				X
B.3 Altre attività deteriorate		X			X			X			X	60		X				X
B.4 Altre esposizioni	X			269	X		76	X			X	14.792	X		14.868	X		
Totale B				269			76					15.795			14.868			
Totale A + B al 31.12.2013	83.379			269			44.185			2.343		179.539	5.435	444	110.147	795	163	
Totale A + B al 31.12.2012	107.689			531			188			2.258		176.399	3.341	350	105.749	783	104	

I valori rappresentati sono espressi conformemente alla nozione di "esposizioni creditizie" presente nella Circolare 262/05 e pertanto dalle stesse si intendono esclusi i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.

	Sofferenze		Incagli		Ristrutturate		Scadute		Altri Finanziamenti		
	Esposizione	Rettifiche	Esposizione	Rettifiche	Esposizione	Rettifiche	Esposizione	Rettifiche	Esposizione Netta	Rettifiche	
A. Agricoltura, Silvicoltura e Pesca				107		12					13
B. Estrazione Di Minerali Da Cave e Miniere											
C. Attività Manifatturiere	1.307	2.442	3.338	189					19.505	101	
D. Fornitura Di Energia Elettrica, Gas, Vapore e Aria Condizionata									2.185	5	
E. Fornitura Di Acqua; Reti Fognarie, Attività Di Gestione Dei Rifiuti									292	1	
F. Costruzioni	30	195	5.546	1.065			17	2	21.941	100	
G. Commercio All'Ingrosso e Al Dettaglio; Riparazione Di Auto	-	123	55	71			-	-	24.635	62	
H. Trasporto e Magazzinaggio			644	47			42	5	20.325	24	
I. Attività Dei Servizi Di Alloggio e Di Ristorazione	598	247	3.264	452			1.264	47	27.379	58	
J. Servizi Di Informazione e Comunicazione			77	22					1.189	4	
K. Attività Finanziarie e Assicurative									250	1	
L. Attività Immobiliari	113	200	1.007	23			104	3	9.525	32	
M. Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche	63	57	172	24			27	1	5.616	15	
N. Noleggio, Agenzie Di Viaggio, Servizi Di Supporto Alle Imprese		33	297	116			30	3	1.506	10	
O. Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale											
P. Istruzione									136	-	
Q. Sanità e Assistenza Sociale									709	2	
R. Attività Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento e Di Tempo Libero									3.990	9	
S. Altre Attività Di Servizi			100	56			10	1	2.666	7	
T. Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per proprio conto											
U. Organizzazioni Ed Organismi Extraterritoriali											
	2.111	3.297	14.607	2.077	0	0	1.494	62	145.531	444	

**TAVOLA 5
RISCHIO DI CREDITO
LETTERA g**

Per aree geografiche significative, l'ammontare:

1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente;

2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica, laddove possibile

Utilizzo delle tabelle B.2 (clientela) e B.3 (banche) previste per la parte E della Nota Integrativa

Esposizioni creditizie / Aree geografiche	ITALIA		ALTRI PAESI EUROPEI		AMERICA		ASIA		RESTO DEL MONDO	
	Esposizione netta	Rettifiche valore	Esposizione netta	Rettifiche valore	Esposizione netta	Rettifiche valore	Esposizione netta	Rettifiche valore	Esposizione netta	Rettifiche valore
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze	2.466	3.786								
A.2 Incagli	19.761	2.354								
A.3 Esposizioni ristrutturate										
A.4 Esposizioni scadute	1.873	89								
A.5 Altre esposizioni	395.902	607	405		219					
Totale A	420.002	6.836	405		219					
B. Esposizioni fuori bilancio										
B.1 Sofferenze										
B.2 Incagli	943									
B.3 Altre attività deteriorate	60									
B.4 Altre esposizioni	31.603									
Totale B	32.606									
Totale (A+B) al 31.12.2013	452.608	6.836	405	1	219					
Totale (A+B) al 31.12.2012	421.127	4.578	498		171					

I valori rappresentati sono espressi conformemente alla nozione di "esposizioni creditizie" presente nella Circolare 262/05 e pertanto dalle stesse si intendono esclusi i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.

**TAVOLA 5
RISCHIO DI CREDITO
LETTERA h**

Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le informazioni comprendono:

- i. la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore;
- ii. il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali
- iii. le cancellazioni effettuate nel periodo
- iv. le rettifiche di valore effettuate nel periodo
- v. le riprese di valore effettuate nel periodo

vi. ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore

vii. il saldo finale delle rettifiche di valore totali

Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente

Utilizzo della tabella A.1.5 (banche) e A.1.8 (clientela) previste per la parte E della Nota Integrativa

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturate	Esposizioni scadute
A. Rettifiche complessive iniziali	3.092	954		78
- di cui: esposizioni cedute non cancellate				
B. Variazioni in aumento	1.387	2.918		92
B.1 rettifiche di valore	1.083	2.888		92
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	304	30		
B.3 altre variazioni in aumento				
C. Variazioni in diminuzione	693	1.518		81
C.1 riprese di valore da valutazione	190	1.096		32
C.2 riprese di valore da incasso	212	118		19
C.3 cancellazioni	291			
C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate		304		30
C.5 altre variazioni in diminuzione				
D. Rettifiche complessive finali	3.786	2.354		89
- di cui: esposizioni cedute non cancellate				

I valori rappresentati sono espressi conformemente alla nozione di "esposizioni creditizie" presente nella Circolare 262/05 e pertanto dalle stesse si intendono esclusi i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.

TAVOLA 6

RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO E ALLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE SPECIALIZZATE E IN STRUMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DEI METODI IRB

INFORMATIVA QUALITATIVA

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute dalla Banca d'Italia.

In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili, la Banca utilizza le valutazioni del merito creditizio fornite dall'ECAI denominata Moody's Analytics Inc. (brevemente Moody's), autorizzata dalla Banca d'Italia, per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio "Amministrazioni centrali e banche centrali", nonché – indirettamente - di quelle ricomprese nei portafogli "Intermediari vigilati", "Enti del settore pubblico" e "Enti territoriali".

Le classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata:

Portafogli	ECA / ECAI	Caratteristiche dei rating ¹
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	Moody's	Unsolicited
Esposizioni verso Organizzazioni Internazionali	--	--
Esposizioni verso Banche Multilaterali di	--	--

¹ Per "solicited rating" si intende il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI. Per "unsolicited rating" si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

Sviluppo		
Esposizioni verso imprese ed altri soggetti	--	--
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio	--	--
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine	--	--
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine	--	--

iii) La descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

La Banca non fa ricorso a tali tipologie di valutazioni.

TAVOLA 6
INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO
LETTERA b

Portafogli di vigilanza	Ante CRM	Post CRM	
	Totale	Totale	Deduzioni dal patrimonio di vigilanza
Amministrazioni centrali e banche centrali	129.802	130.436	
Intermediari vigilati	34.567	34.567	
Enti territoriali	134	134	
Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	1.141	1.141	
Imprese ed altri soggetti	82.617	84.760	
Esposizioni al dettaglio	91.729	90.223	
Esposizioni vs OICR	2.388	2.432	
Esposizioni garantite da immobili	76.269	76.269	
Esposizioni scadute	24.518	24.518	
Altre esposizioni	10.488	11.985	
Totale esposizioni	453.654	456.466	0

TAVOLA 6
INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO
SUDDIVISIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE

Portafogli di Vigilanza	Fattore di Ponderazione																		Deduzioni dal patrimonio di vigilanza				
	0%		20%		35%		50%		70%		75%		100%		150%		Altro			TOTALI			
	Ante CRM	Post CRM	Ante CRM	Post CRM	Ante CRM	Post CRM	Ante CRM	Post CRM	AC	PC	Ante CRM	Post CRM	Ante CRM	Post CRM	Ante CRM	Post CRM	AC	PC		Ante CRM	Post CRM		
Amministrazioni e banche centrali	29.802	130.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.802	130.436	0	
Enti territoriali	0	0	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	0
Enti senza scopo di lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	0	0	0	0	0	0	141	141	0
Intermediari vigilati	176	176	12.518	12.518	0	0	0	0	0	0	0	0	20.332	20.332	0	0	0	0	0	0	34.567	34.567	0
Imprese ed altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.617	84.760	0	0	0	0	0	0	82.617	84.760	0
Retail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.387	90.223	72	0	259	0	0	0	0	0	91.729	90.223	0
Garantite da Ipoteca su Immobili	0	0	0	0	56.846	56.846	19.424	19.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.269	76.269	0
Esposizioni scadute	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	13.728	13.728	10.712	10.712	0	0	0	0	24.518	24.518	0
OICR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.388	2.432	0	0	0	0	0	0	2.388	2.432	0
Altre esposizioni	4.73	6.228	467	467	0	0	0	0	0	0	0	0	5.290	5.290	0	0	0	0	0	0	10.488	11.985	0
Totale esposizioni	136.249	138.381	13.120	13.120	56.846	56.846	19.502	19.502	0	0	91.397	90.223	125.569	127.683	10.971	10.712	0	0	0	0	453.654	456.466	0

TAVOLA 8

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”

La Banca ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio riconosciute ai fini della mitigazione del rischio di credito. In particolare con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2013, con efficacia 31 dicembre 2013, si è provveduto:

- all’approvazione e all’implementazione di un sistema di gestione del rischio di controparte su base netta conformemente alla clausola di compensazione bilaterale senza effetti novativi, presente nei contratti aventi per oggetto derivati OTC e operazioni con regolamento a lungo termine già stipulati con il Gruppo Iccrea;
- l’approvazione dei presidi organizzativi relativi agli accordi di compensazione bilaterale dei contratti aventi ad oggetto derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine;
- l’approvazione della revisione dei limiti operativi di controparte, della concessione delle relative deleghe e delle modalità di loro utilizzo.

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.

Le tecniche di mitigazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca si sostanziano nell’acquisizione di differenti fattispecie di garanzie reali, finanziarie e non finanziarie, e personali.

Tali forme di garanzia sono, ovviamente, richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito di credito della clientela e della tipologia di affidamento domandata dalla stessa.

Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del portafoglio è orientata verso primari emittenti con elevato merito creditizio, non sono richieste al momento particolari forme di mitigazione del rischio di credito.

La principale concentrazione di garanzie reali (principalmente ipotecarie) è legata a finanziamenti a clientela retail (a medio e lungo termine).

Con riferimento all’acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione

della protezione e per tutta la durata della stessa.

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle **garanzie ipotecarie** su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli. Al fine del riconoscimento di una ponderazione preferenziale la Banca applica i seguenti elementi:

- non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia;
- raccolta di una perizia di stima ;
- utilizzo di un rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (*loan to value*) del 70% per immobili residenziali e del 50% per immobili non residenziali;

distinzione d'uso dell'immobile e capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici (Nomisma). Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Con riguardo alle **garanzie reali finanziarie** la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, viene ritenuto adeguato un valore della garanzia reale ipotecaria pari al +100%, e della garanzia reale finanziaria pari al +30%, del fido concesso alla controparte. Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

Garanzie ipotecarie

- ipoteca su immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;

Garanzie finanziarie

- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di libretti di deposito a risparmio;
- pegno di Certificati di Deposito;
- pegno su polizze assicurative;

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza accennato.

La Banca ha sviluppato tecniche automatizzate per la sorveglianza del valore dei beni immobili dati in garanzia sulla base di metodi statistici.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.

Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della nuova normativa prudenziale. Costituiscono un'eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco

speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali, pur risultando la loro efficacia subordinata alla classe di merito creditizio assegnata allo Stato Italiano.

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria si estende anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrali rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalla rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.

La Banca allo stato attuale non valuta e gestisce il rischio di concentrazione con riferimento alle garanzie.

TAVOLA 8
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO
LETTERA f

Separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, il valore dell'esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) che è coperto da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità

LETTERA g

Separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, l'esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per gli strumenti di capitale tale requisito informativo si applica a ciascuno dei metodi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni).

	Esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse	Esposizioni coperte da garanzie personali	Esposizioni coperte da derivati su crediti
Amministrazioni centrali e banche centrali	635	0	0
Imprese ed altri soggetti	24	0	0
Esposizioni vs OICR	44	0	0
Altre esposizioni	1.565	0	0
Totale approccio standard	2.268	0	0

TAVOLA 9

RISCHIO DI CONTROPARTE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di gestione e misurazione del rischio di controparte

Ai sensi delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche, il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine.

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si verifica per tutte le tipologie di transazione sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di utilizzare il **metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST).** Con riferimento, invece, alle **operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, ci si propone di utilizzare il metodo semplificato.**

Al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia alla data, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative e che trova formalizzazione nella Regolamento del Processo Finanza.

In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali

elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Nell'instaurare un rapporto continuativo con una controparte è necessario che il Consiglio assuma un'apposita delibera su proposta effettuata dalla Direzione, attraverso uno specifico studio di fattibilità dal quale risulti che:

- esista la solidità della controparte;
- esista la capacità di fornire un supporto di analisi o altro, in termini di valore aggiunto alle attività della Banca;
- esista una reale necessità di intraprendere l'attività, supportata da motivazioni economiche e di opportunità.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo.

L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente/prevalentemente nei confronti dell'Istituto Centrale di Categoria.

Per quanto concerne le operazioni di “pronti contro termine” passive, si precisa che le stesse hanno ad principalmente oggetto titoli Obbligazionari della Cassa e dello Stato Italiano, così come pure, titoli di Organismi sovranazionali, titoli di Stati zona A, titoli di Banche italiane, titoli emittenti Investment grade superiore.

La Banca non ricorre a tecniche di attenuazione del rischio di controparte.

La Banca è priva di rating pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (downgrading).

TAVOLA 9
RISCHIO DI CONTROPARTE
LETTERA b punti i - vii

- i. Il fair value lordo positivo dei contratti
- ii. la riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione. Si ottiene come differenza differenza (i) - (iii)
- iii. il fair value positivo al netto degli accordi di compensazione
- iv. le garanzie reali detenute
- v. il fair value positivo dei contratti derivati al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di garanzia. EAD add on per il metodo semplificato
- vi. le misure dell'EAD, o di valore dell'esposizione al rischio di controparte, calcolate secondo i metodi utilizzati (modelli interni, standardizzato, valore corrente)
- vii. il valore nozionale dei derivati di credito di copertura del rischio di controparte

	(i) Fair Value Lordo Positivo	(ii) Riduzione per compensazione Lordo compensato	(iii) Fair value positivo netto (al netto degli accordi di compensazione)	(iv) Garanzie Reali	(v) Fair value netto (al netto delle compensazioni e delle garanzie)	(vi) EAD, secondo metodo standard	(vii) Valore nozionale derivati creditizi a copertura rischio controparte
Totale Derivati OTC	300			0	300	327	

TAVOLA 9
RISCHIO DI CONTROPARTE

- LETTERA b punto viii
- Distribuzione del fair value positivo dei contratti per tipo di sottostante

	Contratti su tassi interesse	Contratti Fx	Contratti su titoli di capitale	Derivati su crediti	Commodity
OTC					
FST					
LST					

TAVOLA 10

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

INFORMATIVA QUALITATIVA

La Banca non ha realizzato operazioni di cartolarizzazione e non detiene in portafoglio titoli derivanti da cartolarizzazioni realizzate da terzi.

TAVOLA 12

RISCHIO OPERATIVO

INFORMATIVA QUALITATIVA

Metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

La Banca in quanto azienda caratterizzata da un'articolazione organizzativa e di processo relativamente complessa e dall'utilizzo massivo di sistemi informativi a supporto delle proprie attività operative, risulta esposta al rischio operativo.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza, considerate comunque le proprie caratteristiche in termini operativi e dimensionali, ha **deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*)**.

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi venga misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni del margine di intermediazione (c.d. 'indicatore rilevante'), riferite alla situazione di fine esercizio.

TAVOLA 13

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” - AFS.

Al 31.12.2013 la Banca presenta in tale categoria i titoli di capitale espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità di partecipazioni in associazioni di categoria, in enti ed istituzioni legati al territorio, strumentali all’attività operativa della banca ed allo sviluppo dell’attività commerciale, società di servizi.

Tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di regolamento (settlement date).

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair value.

Il fair value è definito dal principio contabile IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti”.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l’attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi

successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

TAVOLA 13
ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

LETTERA b
Valore di bilancio e fair value e, per i titoli quotati, raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal relativo fair value.

LETTERA c
Tipologia, natura e importi delle esposizioni, distinguendole tra
i. esposizioni negoziate sul mercato
ii. esposizioni in strumenti di private equity detenute nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati
iii. altre esposizioni

LETTERA d
Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e liquidazioni

LETTERA e

Plus/minusvalenze totali non realizzate (registrate nello stato patrimoniale ma non a conto economico); ammontare delle plus/minusvalenze di cui sopra incluso nel patrimonio di base ovvero in quello supplementare

Voci/Valori	Totale 31.12.2013			Totale 31.12.2012		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3
1. Titoli di capitale			2.880			2.640
1.1 Valutati al fair value			13			
1.2 Valutati al costo			2.867			2.640
2. Quote di O.I.C.R.	2.325	63		1.683	82	
Totale	2.325	63	2.880	1.683	82	2.640

Voci/Componenti reddituali	Totale 31.12.2013			Totale 31.12.2012		
	Utili	Perdite	Risultato netto	Utili	Perdite	Risultato netto
Attività finanziarie disponibili per la vendita						
1 Titoli di capitale						
2 Quote di O.I.C.R.		-4	-4			
Totale		-4	-4			

TAVOLA 14

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario **la Banca ha deciso di utilizzare l’algoritmo semplificato, previsto nell’Allegato C Titolo III Cap.1, Sez. II della Circolare 263/06 di Banca d’Italia, per la determinazione della variazione del valore economico del portafoglio bancario.**

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per “valute rilevanti” (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un’unica valuta). Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all’interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un’approssimazione della duration modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prende a riferimento uno shift parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall’Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. supervisory test. In caso di scenari al ribasso la

Banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi.

Con riferimento allo stress test lo stesso è ritenuto già ricompreso nelle ipotesi assunte ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie basate sullo shift parallelo della curva dei tassi di interesse di +/- 200 punti base.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alle dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

-nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (c.d. "componente non core");

-per il rimanente importo (c.d. "componente core") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

La Banca valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore del patrimonio ai fini di Vigilanza. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% del patrimonio di vigilanza, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 263/06 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale .

TAVOLA 14
RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO
LETTERA b

Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse adottato dal management, l'aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) - ripartito per principali valute - nell'ipotesi di uno shock dei tassi verso l'alto o verso il basso

Utilizzare le stesse tabelle predisposte per la rappresentazione del rischio tasso nel Resoconto ICAAP

Stress test Rischio di tasso				
DESCRIZIONE	31/12/2013		31/12/2014	
	attuale	stress	prospettico	Stress
Variazione dei tassi(*)	-200 bp	-200 bp	-200 bp	-200 bp
Assorbimento patrimoniale	19	19	0	0
Patrimonio di vigilanza	58.007	58.007	59.921	57.908
Indice di rischiosità	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%

TAVOLA 15

SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

L'8 aprile 2011, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del giorno precedente, sono entrate in vigore le nuove Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanate dalla Banca d'Italia (nel seguito "Disposizioni" o "Provvedimento").

Le citate Disposizioni si prefiggono l'obiettivo di "pervenire – nell'interesse di tutti gli stakeholder – a sistemi di remunerazione in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso."

A tale riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha svolto, in stretto raccordo con gli organismi associativi, le attività necessarie alla declinazione dei riferimenti di dettaglio nei termini e con modalità coerenti con il quadro normativo di riferimento e ha provveduto a definire i seguenti aspetti:

- l'individuazione del personale più rilevante;
- la definizione di un limite, in termini percentuali della retribuzione lorda annua, della componente di natura variabile della retribuzione;
- la previsione, in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere o dell'instaurazione del rapporto di lavoro della possibilità di riconoscere una "una tantum" espressa come percentuale della retribuzione annua;
- la previsione della possibilità di riconoscere, alla cessazione, anche anticipata, del rapporto di lavoro, la corresponsione di un riconoscimento economico aggiuntivo collegato alla performance realizzata e ai rischi assunti e comunque in conformità con la strategia aziendale nonché agli obiettivi e agli interessi di medio-lungo termine;
- la previsione della possibilità di stilare clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine

rapporto, in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro; la definizione dei relativi limiti, parametri di riconoscimento e clausole di salvaguardia;

- la previsione della possibilità di disciplinare incentivi all'esodo rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; la definizione dei relativi limiti, parametri di riconoscimento e clausole di salvaguardia;
- la previsione della possibilità di definire accordi individuali di risoluzione consensuale che, al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze, prevedono il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo nonché i relativi limiti.

In attuazione degli obiettivi sopra richiamati, ai fini della loro approvazione assembleare ai sensi dell'art. 30, dello Statuto Sociale, si illustrano di seguito le politiche di remunerazione e incentivazione della CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA, di seguito chiamata "Cassa", definite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06 maggio 2014, previa valutazione in merito alla rispondenza al quadro normativo di riferimento da parte della Funzione di Conformità.

Principi generali

Il sistema di remunerazione ed incentivazione della "Cassa" si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della "Cassa", la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l'attività di controllo;
- attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della "Cassa";
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela;
- mirare allo sviluppo durevole della "Cassa" al servizio del territorio di riferimento.

La “Cassa” ha proceduto a un'analisi delle disposizioni recate dal Provvedimento e a una declinazione delle stesse in applicazione del principio di proporzionalità ivi richiamato (par. 3.3, in base al quale "le banche osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni, complessità dell'attività svolta").

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della “Cassa” – del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito la “Cassa”, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria, non persegue, in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli normativi conseguenti, attività speculative e adotta un modello di banca tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della “Cassa” si rivolge prevalentemente nei confronti dei soci e in un contesto di forte radicamento nel territorio, di cui è espressione.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione dell'appartenenza alla quarta macro-categoria SREP, costituendo quindi, ai fini del Provvedimento, "intermediario minore", la “Cassa” ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi:

- 5.2.3, attinente il riconoscimento di una quota sostanziale di retribuzione variabile in azioni o strumenti innovativi e non innovativi di capitale;
- 5.2.4, inerente il differimento di una quota sostanziale della retribuzione variabile nel tempo, e, conseguentemente, il 5.2.5 inerente i meccanismi di correzione che operano durante il periodo di differimento (cd. sistemi di malus);
- 5.3, secondo periodo, attinente il trattenimento per 5 anni e l'assoggettamento a meccanismi di rettifica ex post dei benefici pensionistici discrezionali.

La “Cassa” ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni sono svolte dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Ciò premesso, sempre in applicazione del già citato principio di proporzionalità, la “Cassa” ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Provvedimento, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi, nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva e/o individuale, applicabile.

A) IDENTIFICAZIONE DEL “PERSONALE PIÙ RILEVANTE”

In applicazione del paragrafo 3.2 del Provvedimento, la “Cassa” ha condotto un’autovalutazione finalizzata a identificare la “categoria del personale più rilevante”.

Il personale più rilevante è stato individuato tenendo in considerazione, da un lato i soggetti appartenenti all’Alta Direzione come individuati dalle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, nonché i responsabili delle linee di business (Capo Area) ed il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno. In relazione alle dimensioni della struttura aziendale non sono stati individuati altri risk takers e quindi nello specifico risultano i seguenti soggetti:

- i componenti il Comitato Esecutivo,
- il Direttore Generale,
- il Vice Direttore Generale,
- il responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo,
- il responsabile dell’Area Supporto Amministrativo,
- il responsabile dell’Area Credito,
- il responsabile della Funzione di Conformità.

B) ORGANI SOCIALI

Il sistema di remunerazione degli Organi Sociali della “Cassa” si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e si fonda sul rispetto della vigente normativa, ivi comprese le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d’Italia.

B.1) Amministratori

Gli Amministratori:

- sono destinatari di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora componenti, di una diaria forfetaria fissa per ogni trasferta, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle loro funzioni e del rimborso chilometrico in caso di utilizzo di auto propria, liquidato sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente del CCNL del Credito Cooperativo, tutti stabiliti dall’Assemblea;
- gli Amministratori indipendenti, effettivo e supplente, nominati dal Consiglio con riguardo alle attività previste dalle Disposizioni di Vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ricevono un compenso stabilito dall’Assemblea dei Soci

(gettone/compenso annuo) e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale funzione;

- non sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate anch'esse dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi dell'art. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente ed il vice Presidente, il Consigliere Designato, avvalendosi anche delle informazioni fornite dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo formulate ormai da molti anni sulla base della tipologia dimensionale della "Cassa" (montante aziendale risultante da Raccolta diretta + Impieghi).

Detta remunerazione resta comunque entro l' 80,00% dell'ammontare complessivo liquidato nell'esercizio agli amministratori (gettoni di presenza + remunerazione fissa) e correlando la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte.

Per quanto concerne gli amministratori investiti di particolari cariche si rappresenta che, le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di Statuto che assegnano al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.; art. 40, primo comma, Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli Organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della "Cassa", il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il vice Presidente, sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 dello Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

B.2) Sindaci

I Sindaci:

- sono destinatari di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea determinato in coerenza con le indicazioni della Federazione Veneta BCC, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, di una diaria forfetaria fissa per ogni trasferta, del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e del rimborso chilometrico in caso di utilizzo di auto propria, liquidato sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente del CCNL del Credito Cooperativo, tutti stabiliti dall'Assemblea;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate dall'Assemblea.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti ai Sindaci sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

C) PROCESSO DI ADOZIONE E CONTROLLO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE E I COLLABORATORI

La "Cassa", nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni, ha integrato il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni delle nuove norme. A tale proposito si evidenzia che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di remunerazione che la "Cassa" ha adottato sono in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo.

In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, attribuite all'Assemblea dei Soci, e nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

1. Il Consiglio di Amministrazione

1.1 sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi dell'art. 2389 c.c. e dell'art. 39 dello Statuto la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Designato, e correlando la remunerazione all'impegno e alla responsabilità assunte;

1.2 stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, e provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, del 22 maggio 2008 e successivi aggiornamenti;

1.3 stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, del 21 dicembre 2007 – modificato dall'Accordo Nazionale del 21 dicembre 2012 - nonché del Contratto Regionale di secondo livello stipulato il 5-9 marzo 2010 dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, integrato dall'Accordo di secondo livello 28 febbraio 2011.

2. La retribuzione variabile è estesa al solo personale dipendente ed è formata delle seguenti componenti:

2.1 premio di risultato ovvero il premio annuale erogato anche sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento;

2.2 erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme premianti, a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa (che possono essere effettuate anche in occasione di particolari ricorrenze od eventi, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della Banca, o di operazioni di carattere straordinario come fusioni e/o acquisizioni di rami di azienda);

2.3 in relazione alle scelte adottate dalla "Cassa", la retribuzione variabile può essere estesa anche ai collaboratori. Come per il personale dipendente la parte variabile dovrà rispettare i criteri definiti dal paragrafo 5.2 delle Disposizioni del 30 marzo 2011;

2.4 al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo della retribuzione annua lorda globale per la componente variabile riportato per ciascuna categoria professionale sub lettera D.

3. Con riferimento all'insieme delle componenti variabili del corrente anno e di quelli a venire, il relativo impatto economico viene esaminato ex ante rispetto all'esercizio precedente, affinché il riconoscimento della parte variabile avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela della liquidità e dell'adeguata patrimonializzazione della “Cassa” (tenuto conto del prudente apprezzamento, in prospettiva, delle implicazioni reddituali e finanziarie derivanti dalla perdurante congiuntura negativa, nonché delle esigenze connesse al rispetto dei requisiti prudenziali tempo per tempo vigenti). Il suddetto importo complessivo viene, quindi, commisurato agli effetti positivi che il riconoscimento dello stesso produce in termini di tutela dei presidi di liquidità, di gestione del rischio e di rafforzamento patrimoniale della “Cassa”.
4. I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.
5. L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della “Cassa” trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive. In particolare, l'attuazione delle politiche di remunerazione adottate è soggetta, con cadenza almeno annuale, a verifica da parte delle funzioni di controllo interno, ciascuna secondo le rispettive competenze.
6. Per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:
 - di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;

- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
- coerenza dei comportamenti adottati con i valori e gli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

7. In casi eccezionali e limitatamente al primo anno di impiego è prevista la possibilità di riconoscere determinate forme di remunerazione variabile garantita e in particolare:

7.1 in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere, la possibilità di corrispondere un compenso a fronte dell'impegno a instaurare, in un momento successivo e in esclusiva, un rapporto di lavoro con l'azienda (cd. sign on bonus);

7.2 in occasione dell'instaurazione del rapporto, un compenso di ingresso (cd. welcome bonus).

8. La cessazione dal servizio del personale per iniziativa dell'azienda può avvenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale che, al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze, possono prevedere il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti (collegio arbitrale, indennità supplementare).

Per taluni dipendenti delle diverse categorie professionali distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, unitamente a quanto previsto normativamente, può essere prevista la corresponsione di un riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso.

L'importo erogato a fronte delle due fattispecie sopra richiamate dovrà essere di contenuta entità e non potrà in ogni caso essere superiore al numero di annualità di retribuzione lorda del dipendente interessato indicato, per ciascuna categoria, alla successiva lettera D.

9. Con riferimento alle clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, si precisa che le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della banca e vengono previsti adeguati limiti quantitativi, come indicati, per ciascuna categoria, alla successiva lettera D.

10. Si rammenta a riguardo che le Disposizioni prevedono che la componente variabile a titolo incentivante - fattispecie nella quale vanno ricompresi eventuali “golden parachutes” contrattualizzati – debba sempre essere soggetta a risultati che tengono conto di un orizzonte temporale preferibilmente pluriennale e riferirsi ad obiettivi qualitativi e a risultati effettivi, condizione da perseguire anche con l'introduzione di meccanismi di correzione ex post operanti attraverso l'apposizione di clausole di claw back e - in caso di differimento - di malus.
11. Ove ne ricorrano i presupposti, la “Cassa” può disciplinare incentivi all'esodo, adottati in conformità alle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti. In particolare, la relativa definizione non dovrà produrre effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale e prevedere clausole di claw-back per i casi di comportamenti fraudolenti.
12. Qualora la “Cassa” intendesse attivare incentivi all'esodo applicati nei confronti di personale rilevante, questi dovranno rispettare, in quanto applicabili, le regole previste dal Paragrafo 5 delle Disposizioni, attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti e la previsione di meccanismi di claw-back per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave e i compensi corrisposti in violazione delle Disposizioni.

Modalità attraverso le quali è assicurato il collegamento tra la remunerazione e i risultati

Si evidenzia che la Banca per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria non persegue, in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli normativi conseguenti, attività speculative e adotta un modello di business tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischi. Anche in funzione delle citate peculiarità, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura largamente prevalente di carattere fisso e invariabile - cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte variabile del trattamento economico è correlata ai risultati aziendali o individuali come di seguito specificato:

1. Direttore generale e altri dirigenti
 - premio annuale erogato, sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenti e successivi aggiornamenti; poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola riferendosi, in via generica, ai “risultati aziendali conseguiti”, l'erogazione dello stesso avviene rapportando i risultati

conseguiti al termine di un esercizio con quelli ottenuti nel corso degli esercizi precedenti assicurando, in tal modo, la correlazione del premio all'effettiva stabilità di detti risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese;

- la “Cassa” non adotta un sistema di incentivi per il Direttore Generale e gli altri Dirigenti;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza, consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla “Cassa”, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare la dirigenza a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento / introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali, a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della “Cassa”, o eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La “Cassa” assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Direttore Generale e degli altri Dirigenti, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia. Pertanto, il peso relativo di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Specifiche clausole di claw-back dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave, o violazione delle istruzioni di Vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 3 anni successivi alla corrisposizione del bonus.

Infine, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del C.C.N.L. Dirigenti.

Nel complesso la componente variabile complessivamente riferita ai soggetti sopra indicati è risultata pari al 3,51% della retribuzione lorda globale dei medesimi soggetti.

2. Quadri direttivi e Aree professionali

- un'erogazione denominata “Premio di risultato”, prevista, ad oggi, dall'art. 48 del CCNL che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico della “Cassa” ed altri elementi di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dagli Accordi Collettivi Nazionali del 23 novembre 2006 e del 21 dicembre 2012, nonché dal Contratto Regionale di secondo livello 5-9 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del “Premio di risultato” non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione Veneta delle BCC sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC/CRA a livello regionale – previa verifica con le Organizzazioni Sindacali - e, comunque, nel passato è risultato mediamente pari ad una percentuale che va dal 2,50% al 10,00% della retribuzione complessiva;
- la “Cassa” non adotta un sistema di incentivi per i Quadri direttivi e le altre Aree professionali;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza, consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla “Cassa”, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento / introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della “Cassa”, o eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La “Cassa” assicura un corretto bilanciamento fra componente fissa e variabile della retribuzione dei quadri direttivi e degli appartenenti alle aree professionali, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia. Pertanto, il peso di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Specifiche clausole di claw-back dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave, o violazione delle istruzioni di Vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 3 anni successivi alla corresponsione del bonus.

Infine, ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

Nel complesso la componente variabile complessivamente riferita ai soggetti sopra indicati è risultata pari al 3,58% della retribuzione lorda globale dei medesimi soggetti.

3. Funzioni di controllo interno

Per i responsabili alle funzioni di controllo interno, la parte di retribuzione variabile è soltanto quella stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria denominata “Premio di risultato”.

L'ammontare del “Premio di risultato” non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, viene calcolato dalla Federazione Veneta delle BCC sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC-CRA a livello regionale e, comunque, nel passato è risultato mediamente dal 2,50% al 10,00% della retribuzione complessiva.

Sono consentiti bonus collegati ai risultati economici solo in presenza di valide e comprovate ragioni.

La parte complessiva variabile della remunerazione rivolta a tale categoria di personale è contenuta. In ogni caso, la parte variabile complessiva sopra rappresentata, non può comunque superare la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione

D) PERSONALE DIPENDENTE

D.1) Direttore generale e altri dirigenti

Il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la loro nomina e la determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale. Tale trattamento è individuato in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina dettata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane del 22 maggio 2008 e successivi aggiornamenti, applicato dal 1° gennaio 2014.

Al riguardo, allo scopo di attrarre risorse dotate di caratteristiche e competenze funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali e tenendo conto del grado di competitività del mercato in cui opera la “Cassa”, all'atto del perfezionamento del contratto di lavoro del personale inquadrabile nella predetta categoria, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, possono essere previste pattuizioni individuali contemplanti un'erogazione una tantum all'atto dell'assunzione. Detta erogazione non potrà comunque eccedere la misura del 20,00% della retribuzione annua lorda fissa del neo-assunto.

In particolare, una parte del trattamento economico applicato al Direttore Generale e agli altri Dirigenti è di carattere fisso e invariabile - cioè non correlato a risultati aziendali o individuali né ad iniziative premianti o incentivanti.

Tale parte fissa del trattamento economico si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali quali ad esempio eventuali emolumenti ad personam riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità, ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- benefit: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il dirigente o riconoscere una particolare prestazione.

Tali benefit possono comprendere:

- o benefit Previdenziali/Assicurativi;
- o comodato d'uso di un immobile, autovettura, cellulare, titoli di viaggio, buoni benzina, buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- premio annuale erogato, sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenti e successivi aggiornamenti; poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola riferendosi, in via generica, ai “risultati aziendali conseguiti”, l'erogazione dello stesso avviene rapportando i risultati

conseguiti al termine di un esercizio con quelli ottenuti nel corso degli esercizi precedenti assicurando, in tal modo, la correlazione del premio all'effettiva stabilità di detti risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese;

- la “Cassa” non adotta un sistema di incentivi per il Direttore Generale e gli altri Dirigenti;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza, consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corresponsioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla “Cassa”, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare la dirigenza a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento / introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali, a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della “Cassa”, o eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La “Cassa” assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Direttore Generale e degli altri Dirigenti, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia. Pertanto, il peso relativo di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Specifiche clausole di claw-back dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave, o violazione delle istruzioni di Vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 3 anni successivi alla corresponsione del bonus.

Infine, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del C.C.N.L. Dirigenti.

Nelle pattuizioni individuali concordate con il personale inquadrato nelle predette categorie, sia all'atto della stipula del contratto di lavoro sia successivamente, possono essere previste, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, specifiche clausole relative a trattamenti economici ad personam applicabili in caso di cessazione, anche anticipata, del rapporto di lavoro, a condizione che esse siano

tali da assicurare che il compenso erogato in tali circostanze sia collegato alla performance realizzata e ai rischi assunti e che siano definite in conformità alla strategia aziendale, nonché agli obiettivi e agli interessi a medio-lungo termine della “Cassa“. In tale ambito, le finalità perseguite con la previsione delle suddette clausole possono ricondursi anche alla volontà di evitare risoluzioni non bonarie del rapporto di lavoro. In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 1 (una) annualità della retribuzione fissa.

Possono essere previsti incentivi all'esodo applicati nei confronti di dirigenti rientranti nella categoria del personale rilevante, ma questi dovranno rispettare, in quanto applicabili, le regole previste dal Paragrafo 5 delle Disposizioni, attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti e la previsione di meccanismi di claw-back per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave ed essere rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale o finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 2 (due) annualità della retribuzione fissa.

Le informazioni sui compensi corrisposti al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 16 dello IAS 24, sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

D.2) Quadri direttivi e Aree professionali

Le retribuzioni corrisposte al personale della “Cassa” appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali sono determinate sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, del 21 dicembre 2007 – modificato dall'Accordo Nazionale del 21 dicembre 2012 - nonché del Contratto Regionale di secondo livello stipulato il 5-9 marzo 2010 dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

Al riguardo, allo scopo di attrarre risorse dotate di caratteristiche e competenze funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali e tenendo conto del grado di competitività del mercato in cui opera la “Cassa”, all'atto del perfezionamento del contratto di lavoro del personale inquadrabile nelle predette categorie, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, possono essere previste pattuizioni individuali contemplanti un'erogazione una tantum all'atto dell'assunzione. Detta erogazione non potrà comunque eccedere la misura del 20,00% della retribuzione annua lorda fissa del neo-assunto.

In particolare, il trattamento economico applicato ai quadri direttivi e alle aree professionali si compone di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e si articola nelle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali quali eventuali emolumenti ad personam riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- benefit: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il lavoratore o riconoscere una particolare prestazione.

Tali benefit possono comprendere:

- o benefit Previdenziali/Assicurativi;
- o comodato d'uso di un immobile, autovettura, cellulare, titoli di viaggio, buoni benzina, buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei quadri direttivi e del personale appartenente alle aree professionali sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlato a risultati aziendali ovvero per gruppi omogenei di lavoratori oppure individuali, e comprende:

- un'erogazione denominata "Premio di risultato", prevista, ad oggi, dall'art. 48 del CCNL che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico della "Cassa" ed altri elementi di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dagli Accordi Collettivi Nazionali del 23 novembre 2006 e del 21 dicembre 2012, nonché dal Contratto Regionale di secondo livello 5-9 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione Veneta delle BCC sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC/CRA a livello regionale – previa verifica con le Organizzazioni Sindacali - e, comunque, nel passato è risultato mediamente pari ad una percentuale che va dal 2,50% al 10,00% della retribuzione complessiva;
- la "Cassa" non adotta un sistema di incentivi per i Quadri direttivi e le altre Aree professionali;

- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza, consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla "Cassa", come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento / introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della "Cassa", o eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La "Cassa" assicura un corretto bilanciamento fra componente fissa e variabile della retribuzione dei quadri direttivi e degli appartenenti alle aree professionali, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia. Pertanto, il peso di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Specifiche clausole di claw-back dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave, o violazione delle istruzioni di Vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 3 anni successivi alla corrisposizione del bonus.

Infine, ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

Nelle pattuizioni individuali concordate con il personale inquadrato nelle predette categorie, sia all'atto della stipula del contratto di lavoro sia successivamente, possono essere previste, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, specifiche clausole relative a trattamenti economici ad personam applicabili in caso di cessazione, anche anticipata, del rapporto di lavoro (definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della "Cassa"), a condizione che esse siano tali da assicurare che il compenso erogato in tali circostanze sia collegato alla performance realizzata e ai rischi assunti e che siano definite in conformità alla strategia aziendale, nonché agli obiettivi e agli interessi a medio-lungo termine della "Cassa". In tale ambito, le finalità perseguite con la previsione delle suddette clausole possono ricondursi anche alla volontà di evitare

risoluzioni non bonarie del rapporto di lavoro. In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 1 (una) annualità della retribuzione fissa.

Possono essere previsti incentivi all'esodo, adottati in conformità alle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti. In particolare, la relativa definizione non dovrà produrre effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale e prevedere clausole di claw-back per i casi di comportamenti fraudolenti.

In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 2 (due) annualità della retribuzione fissa.

Qualora la "Cassa" intendesse attivare incentivi all'esodo applicati nei confronti di personale rilevante rientrante nella categoria dei quadri direttivi e aree professionali, questi dovranno rispettare, in quanto applicabili, le regole previste dal Paragrafo 5 delle Disposizioni, attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti e la previsione di meccanismi di claw-back per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave e i compensi corrisposti in violazione delle Disposizioni.

In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 2 (due) annualità della retribuzione fissa.

D.4) Funzioni di controllo interno

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale rivestito, la retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo ricoperto, tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.

La "Cassa" non adotta meccanismi di incentivazione rivolti al predetto personale.

Per i responsabili alle funzioni di controllo interno, la parte di retribuzione variabile è soltanto quella stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria denominata "Premio di risultato".

L'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, viene calcolato dalla Federazione Veneta delle BCC sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC-CRA a livello regionale e, comunque, nel passato è risultato mediamente dal 2,50% al 10,00% della retribuzione complessiva.

Sono consentiti bonus collegati ai risultati economici solo in presenza di valide e comprovate ragioni.

La parte complessiva variabile della remunerazione rivolta a tale categoria di personale è contenuta. In ogni caso, la parte variabile complessiva sopra rappresentata, non può comunque superare la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

E) COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'incarico assegnato e all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la "Cassa" tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto e a quelli non iscritti in appositi albi, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (ossia prima del 18 luglio 2012), si fa riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Per i collaboratori a progetto e per i collaboratori non iscritti in appositi albi assunti a partire dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012), il compenso viene stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal CCNL applicabile per la figura professionale il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione.

La parte variabile della remunerazione, eventualmente concordata con i suddetti collaboratori, è correlata a predeterminati risultati da raggiungere e non può comunque superare la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Indicatori di performance presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i piani basati su azioni, opzioni o altri strumenti finanziari

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile viene corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

Ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito si precisa, in forma tabellare, il valore aggregato delle componenti fisse e variabili della retribuzione riferita alle diverse categorie di percettori, rilevata secondo il principio della competenza economica dell'anno 2013. L'informativa è resa nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del principio di proporzionalità di cui alle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle Banche e nei Gruppi Bancari emanate dalla Banca d'Italia il 30 marzo 2011.

TAVOLA 15
Sistemi e prassi di remunerazione ed incentivazione

RUOLI	RETRIBUZIONE				
	Nr.	FISSA	% FISSA	VARIABILE	% VARIABILE
Amministratori con particolari incarichi e/o incarichi esecutivi	4	63.123	100,00	-	0,00
Altri amministratori	5	17.030	100,00	-	0,00
Sindaci	3	72.937	100,00	-	0,00
Dirigenti e Funzionari	9	858.076	96,30	31.789	3,70
Quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali	60	2.618.569	96,46	92.595	3,54
Collaboratori	0	-	0,00	-	0,00

Si precisa che la suddivisione del personale dipendente è stata effettuata tenendo conto dei diversi contratti collettivi di lavoro a cui aderiscono.

Si precisa che le componenti variabili corrisposte alle categorie di soggetti sopra indicati sono state erogate in denaro contante.

Si precisa, inoltre, che gli importi della parte variabile non sono stati soggetti a differimento temporale nella corresponsione.

Informativa attinente ai nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e agli importi dei pagamenti per il trattamento di fine rapporto.

Durante l'esercizio 2013, con riguardo a personale rientrante nelle categorie dei dirigenti e funzionari nonché dei quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali non sono stati effettuati pagamenti in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Durante l'esercizio 2013, con riguardo a personale rientrante nelle categorie dei dirigenti e funzionari nonché dei quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali non sono stati effettuati pagamenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al fine di fornire un maggior dettaglio di quanto esposto nell'informativa sulle politiche e prassi di remunerazione ex post, fornita all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 10 maggio 2013 riguardante i compensi riconosciuti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2012 e che complessivamente ammontava a Euro 513.137,50, si espone il seguente dettaglio:

Ruoli	Nr.	Trattamento Fine Rapporto	Incentivo all'esodo Totale	di cui liquidato		
				2012	2013	2014
Dirigenti	1	255.966	250.000	100.000	90.000	60.000
Funzionari	0	0	0	0	0	0
Quadri Direttivi e lavoratori delle aree professionali	2	7.172	0	0	0	0

L'incentivo all'esodo è stato determinato sulla base di un specifico processo decisionale opportunamente formalizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 agosto 2012, tenuto conto dei positivi profili patrimoniali e di liquidità prospettici e, ancora, dei risvolti organizzativi correlati al reinserimento del dipendente nel nuovo organico ridefinito a seguito dell'avvicendamento intervenuto nella Direzione Generale.

Tale incentivo, ancorché riconosciuto a un soggetto appartenente alla categoria del "personale rilevante", risponde di fatto a logiche di contenimento dei costi aziendali attuali e prospettici e di razionalizzazione della compagine del personale.

Si tenga presente che, in coerenza con il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 marzo 2011, l'accordo prevede una clausola di "claw back" in forza della quale, qualora nei tre anni successivi

emergessero danni per la “Cassa” conseguenti a comportamenti fraudolenti ascrivibili all'ex Dirigente, per attività poste in essere nel corso del rapporto di lavoro, quest'ultimo si obbliga a restituire alla “Cassa” quanto allo stesso già liquidato e fino a concorrenza dell'ammontare del danno economico rilevato.

Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di bilancio bancario, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Infine, ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia attinenti la raccolta di informazioni sui c.d. “high earners” (ovvero il personale la cui remunerazione totale è pari ad almeno un milione di Euro su base annuale) si precisa che la “Cassa” ha comunicato, nei tempi previsti, la non esistenza di tali soggetti nel proprio organico.